

Oggetto: Fwd: Amat/ Allianz +La Molisana-Cassullo

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 04/11/2013 9.12

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Amat/ Allianz +La Molisana-Cassullo

Data: Mon, 4 Nov 2013 08:36:43 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

gho provveduto giovedì mattina ad iscrivere la causa a ruolo. La prima udienza si terrà il 18.11.13 ed è stata assegnata alla dott.ssa Macrì Gabriella (NRG 6330/13).

Ci aggiorniamo.

ciao

Claudio

STUDIO LEGALE SPINA

Avv. Gianni Spina
Avv. Nicoletta dell'Omo
Avv. Nicola Peluso
Avv. Anna Gargano

Via Roma n° 88
86100 - Campobasso
tel. 0874.413310 tel./fax
e-mail: studiolegale.spina@libero.it

Avv. Roberto ALBANO
Viale Virgilio, 150
74121 TARANTO
Tel. 099.7327915 - Fax 099.7374311

**COPIA
CONTROPARTE**

V° depositato in cancelleria

07 NOV 2013

GIUDICE DI PACE di TARANTO



IL CANCELLIERE
Sabrina VOZZA

Comparsa di costituzione e risposta

Per: Società LA MOLISANA TRASPORTI S.r.l. (01463480705), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Di Palma, con sede legale in Fiumicino (RM) alla Via F. Borromini n. 4 e sede operativa in Guardiaregia (CB) alla C.da Rio Lecine n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Spina (SPNGNN71C02B519U) del foro di Campobasso, con studio in Campobasso alla Via Roma n. 88, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALBANO Roberto (LBNRRT72E03L049L) in Taranto (74100) al Viale Virgilio n. 150, indirizzo pec: albano.roberto@oravta.legalmail.it, giusta mandato a margine del presente atto.

L'avv. Spina Gianni dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 98/2011, di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche ai seguenti numeri di fax. 0874.349742/413310 e/o al seguente indirizzo di posta certificata avvgiannispina@puntopec.it e/o al seguente indirizzo e-mail: studiolegalespina@libero.it

- Convenuta

Contro: Società ALLIANZ S.p.a. - Divisione RAS - in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Triste al Largo Ugo Ineri n. 1

- Convenuta

Nonché contro: Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657

- Attrice

PREMESSO CHE

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado anche di impugnazione, opposizione, riassunzione e di esecuzione e relative a opposizioni, l'Avv. Gianni Spina conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere anche a mio nome ai sensi dell'art. 183 e 317 c.p.c., riscuotere somme, comparire in giudizio e rendere l'interrogatorio libero, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinunzia, chiedere misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari o successivi, nominare altri avvocati per farsi sostituire in udienza.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione della nota informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv.

ALBANO ROBERTO
IN TARANTO AL V. L.
VIRGILIO 150

La Molisana Trasporti Srl
Partita IVA 01463480705

V° per autentica

Aut. G. f.

I) Con atto di citazione l'Amat S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi all'Ill.mo Giudice di Pace di Taranto la società La Molisana Trasporti s.r.l. e la compagnia assicuratrice Allianz Ass.ni S.p.A. all'udienza del 31.10.2013 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Giudice di pace adito, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista e reietta ogni contraria difesa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è occorso con le modalità indicate nella narrativa del presente atto, e per responsabilità del sig. Cassullo Domenico, e che il mezzo Bus Amat n. 578 ha riportato danni in occasione dell'evento in discorso, e per l'effetto, condannare la Allianz S.p.A., in solido con il sig. Cassullo Domenico e La Molisana Trasporti s.r.l., al pagamento in favore dell'Amat S.p.A. a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima patiti e patendi della somma di € 4.825,97 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, il tutto nel limite di competenza ratione valoris del Giudice adito; 2) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."*

II) Asseriva infatti l'attore che in data 04.12.2012 alle ore 20.25 circa in Taranto il Bus dell'Amat S.p.A. tg. DW518TR, mentre stava sorpassando, su indicazione del personale addetto al trasporto, l'autotreno Iveco Magirus tg. DK225YP adibito ai trasporti eccezionali, assicurato per la R.C.A. con la compagnia Allianz Assicurazioni S.p.A., che occupava l'intera carreggiata e non consentiva al mezzo pubblico di proseguire la marcia verso la stazione ferroviaria, sarebbe stato urtato dall'autotreno che, sempre a dire dell'attore, avrebbe al contempo eseguito una incauta manovra di retromarcia tanto da urtare con il suo carico sporgente (pala eolica) contro il bus di proprietà dell'Amat S.p.A. provocando danni materiali quantificati in € 4.825,97, non risarciti dalla prefata compagnia assicuratrice.

III) Riferiva, inoltre, che al capo scorta del trasporto eccezionale sarebbe stato multato per non aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la regolazione del traffico in modo da garantire la circolazione e che, sempre a dire dell'attore, il mezzo non sarebbe stato in possesso di regolare autorizzazione a circolare sulle vie teatro del sinistro de quo.

IV) Tanto premesso, l'Amat S.p.A., non avendo ottenuto a seguito di messa in mora il risarcimento di quanto a suo dire dovuto da parte della prefata

compagnia assicuratrice, adiva l'intestato Giudice di Pace di Taranto per tutelare le proprie ragioni.

* * * * *

Con il presente atto si costituisce in giudizio LA MOLISANA TRASPORTI S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Di Palma, a mezzo del sottoscritto procuratore, la quale impugna tutto quanto ex adverso esposto, dedotto, eccepito e prodotto, e contesta integralmente la domanda attorea in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni che di seguito si espongono.

I.

Eccezione di litispendenza.

Preliminarmente ad ogni altra assorbente considerazione, la scrivente difesa eccepisce la litispendenza della odierna causa con altro procedimento civile incardinato presso il Tribunale di Taranto e contraddistinto da **R.G. n. 5769/13**, la cui prima udienza è fissata al 21.0.2014, vertente tra le medesime parti oggi contrapposte e sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio come da documentazione allegata.

Con atto di citazione regolarmente notificato il 23.09.2013, l'odierna convenuta La Molisana Trasporti, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio l'Amat S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e la compagnia Allianz S.p.A. a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Taranto all'udienza del 21 gennaio 2014, ora di rito con prosieguito, con invito a costituirsi in giudizio nelle forme di rito, con espressa avvertenza che la costituzione oltre tale termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con esplicito avvertimento e diffida che, in caso di mancata costituzione, si sarebbe proceduto in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso il giorno 04 dicembre 2012, alle ore 20.25 circa, in Taranto (TA) all'altezza di Via Duca d'Aosta all'intersezione con Via Mercato Nuovo, è ascrivibile esclusivamente all'imprudente e colposa condotta di guida del sig. Di Gioia Marco, nella sua qualità di conducente del mezzo AMAT (linea 14) tg. DW518TR, assicurato con la Società Allianz-Divisione RAS con polizza n. 59497052/101, il quale nell'intraprendere una imprudente ed incauta manovra di sorpasso, urtava con il proprio lato destro

contro la pala eolica trasportata dal veicolo-trattore per semirimorchio Iveco Stralis mod. Magirus 4401S tg. DK225YP, di proprietà della società Molisana Trasporti S.r.l., che si trovava fermo sul lato della strada, in attesa di poter svoltare a sinistra onde imboccare Via Mercato Nuovo; b) consequenzialmente condannare, in solido o in via alternativa, la Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 al risarcimento dei danni materiali patiti dalla parte attrice e determinati nella somma di € 87.700,00 (euroottantasettemilasettecento/00), oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; c) per l'effetto, condannare, in solido o in via alternativa, la Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657, al risarcimento di tutti i danni derivanti da fermo tecnico, da lucro cessante e da perdita di chance, oltre che i danni all'immagine subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro stradale causato dalla colposa condotta di guida del sig. Di Gioia, autista dell'autobus della società A.M.A.T. S.p.a., che si quantificano in euro 80.000,00 (euroottantamila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, eventualmente a mezzo di apposita CTU; d) condannare, infine in solido o in via alternativa, la SOCIETÀ di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, Iva e CAP come per legge e rimborso spese forfetario ex art. 14 L.P., con distrazione in favore dell'antistatario procuratore; sentenza clausolata.”

Stante l'evidente **connessione oggettiva e soggettiva**, per le ragioni esposte, che rende indispensabile la trattazione unitaria presso il Tribunale di Taranto sia in ragione del valore della causa sia per ragioni di economia processuale, si chiede in via preliminare che l'On.le Giudice di Pace di Taranto voglia dichiarare con ordinanza la **litispendenza** ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c. con il procedimento civile iscritto al n. 5769/13 presso il Tribunale di Taranto, la cui prima udienza è fissata per la data del 21.01.2014, pendente tra le medesime parti oggi contrapposte e per i medesimi fatti oggetti del presente giudizio, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e, per l'effetto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c. la cancellazione dal ruolo del presente procedimento civile incardinato presso il Giudice di Pace di Taranto, promosso da Amat S.p.A. contro La Molisana Trasporti s.r.l. e Allianz Ass.ni S.p.A. in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t..

II.

Infondatezza nel merito della domanda attorea.

Al fine di meglio comprendere le ragioni della convenuta, e quindi l'infondatezza della domanda come formulata da parte attrice, appare indispensabile riportare i fatti nel corretto alveo della narrazione.

- I) In seguito ad intercorsi accordi, il Consorzio Ener.log, corrente in Roma, con lettera del 6 settembre 2012 confermava a La Molisana Trasporti S.r.l. l'incarico per conto della propria cliente Leitwind AG Spa – Brennerstrabe 34 – 34039 Vipiteno, per le attività di *“noleggio autogru 500T + 200T + 80 T + autogru di servizio + n. 2 veicoli adibiti allo spostamento delle zavorre e degli accessori dell'autogru principale e personale idoneo”* oltre che il *“Trasporto componenti”* presso il cantiere Leitwind di Marcellinara.
- II) In esecuzione del predetto incarico, in data 04 dicembre 2012, un veicolo adibito a trasporto eccezionale di proprietà della società La Molisana Trasporti S.r.l. si trovava a transitare in agro del Comune di Taranto, all'altezza di Via Duca d'Aosta all'intersezione con Via Mercato Nuovo;
- III) il veicolo in questione era un trattore per semirimorchio Iveco Stralis mod. Magirus 4401S tg. DK225YP, che effettuava un trasporto

eccezionale sul semirimorchio Goldhofer SPZ tg. AC75870 avente ad oggetto una pala eolica di proprietà della LEIWIND AG Spa - Brennerstrabe 34 - 34039 in Vipiteno, in virtù di regolare autorizzazione dell'Anas S.p.a. prot. CBA-0040097 del 15.11.2012, valida dal 09.11.2012. (per mesi tre); il suindicato veicolo viaggiava adeguatamente provvisto di idonea segnaletica recante la dicitura "trasporto eccezionale", unitamente a 2 (due) mezzi di scorta cd. tecnica;

- IV) alle ore 20.25 circa, si verificava un sinistro tra il suindicato veicolo, di proprietà La Molisana Trasporti, con l'autobus n. 578 (linea 14) Breda Menarini mod. M220 tg. DW518TR di proprietà della società AMAT S.p.a. corrente in Taranto, assicurata con la compagnia Allianz S.p.a. - divisione RAS;
- V) quest'ultimo, infatti, nell'effettuare incautamente una manovra di sorpasso, sulla sinistra urtava una pala eolica trasportata dal trattore con semirimorchio, il quale si trovava praticamente fermo lungo la Via Duca D'Aosta, onde verificare le condizioni della circolazione, nell'attesa di poter svoltare a sinistra per imboccare Via Mercato Nuovo;
- VI) il trattore della società La Molisana Trasporti era stato, tra l'altro, costretto ad effettuare una deviazione rispetto all'itinerario originale atteso che, come comprovato nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Taranto portatisi sul luogo del sinistro, *"in via di fatto il trasporto eccezionale risultava in luogo non rientrante nell'itinerario previsto dal medesimo titolo autorizzativo poiché (...) l'uscita per Reggio Calabria proveniente da Valle Cavalcavia era transennata e stante intenso traffico veicolare si vedeva costretto a proseguire nel moto, impegnando Via Duca d'Aosta. Quanto in ultimo veniva appurato dagli scriventi, i quali avevano modo di appurare il transennamento della predetta uscita per Reggio Calabria, piantonata anche dalla Polizia di Stato e ciò in considerazione delle conseguenze negative createsi dall'uragano che in data 28.11.2012 si era riversato sulla città di Taranto (...);*
- VII) in fatto, il sig. Cassullo che era alla guida del trattore di proprietà dell'istante, giunto in Via Duca D'Aosta si fermava all'altezza

- dell'intersezione con Via Mercato Nuovo al fine di poter svoltare a sinistra su quest'ultima, onde poter riprendere il cavalcavia in uscita;
- VIII) a quel punto il sig. Cassullo notava dallo specchietto retrovisore la presenza dell'autobus tg. DW518TR dietro il mezzo, e comunicava via CB allo scortista posizionato dietro il mezzo di attivarsi al fine di far spostare l'autobus;
- IX) ciononostante, il conducente dell'autobus non si premurava di distanziarsi dal veicolo di proprietà de La Molisana Trasporti che lo precedeva anzi, imprudentemente ed in maniera assolutamente avventata, intraprendeva la manovra di sorpasso sul lato sinistro del mezzo di trasporto eccezionale, che in quel momento era in stato di sosta, come avallato dalle pubbliche autorità accorse sul luogo del sinistro per i rilevamenti del caso;
- X) nell'eseguire l'improvvida manovra di sorpasso, il semirimorchio della società attrice veniva urtato dal pullman A.M.A.T., assicurato Allianz-Divisione RAS, ed in diretta conseguenza di tale urto riportava danni sia allo stesso semirimorchio agganciato, recante targa AC75870 che alla pala eolica trasportata, di proprietà della Leiwind S.p.a.;
- XI) ai sensi dell'articolo 148, c. 12 e 16 del Codice della Strada, è vietato il sorpasso in prossimità o corrispondenza di intersezioni stradali e, in conseguenza, la condotta di guida del conducente dell'autobus risulta in piena e totale violazione di siffatta disposizione legislativa;
- XII) in seguito alla regolare denuncia di apertura del sinistro (doc. 1), aperto poi con il n. 01.919868537.041 (sin. del 04.12.2012), la compagnia di assicurazione Allianz-Divisione RAS inviava una missiva allo scrivente procuratore, con data 17 maggio 2013 (doc. 2), con la quale comunicava che la richiesta di risarcimento doveva essere disattesa per assenza dei presupposti e d in quanto "la responsabilità dell'evento sarebbe riconducibile alla gestione da parte del personale addetto al trasporto eccezionale", rendendosi tuttavia disponibili ad un eventuale, successivo riesame della situazione;
- XIII) ad ogni buon conto, il veicolo con trasporto eccezionale di proprietà della società istante ha riportato evidenti danneggiamenti alla pala eolica

trasportata, come suffragato altresì dalla documentazione fotografica posta a corredo del presente atto;

XIV) a causa dei danni riportati dalla pala eolica in occasione del predetto sinistro, il Consorzio Ener.log, ricevuto il reclamo da parte della propria cliente Leitwind circa il danneggiamento occorso ad una delle pale montate sugli aerogeneratori presso il sito di Marcellinara, trasmetteva il 25.01.2013 a La Molisana Trasporti s.r.l. una richiesta di risarcimento danni dell'importo complessivo di €. 87.700,00 provvedendo successivamente a trattenere tale importo dal compenso concordato con la società di trasporti eccezionali.

XV) Pertanto l'attore provvedeva ad inviare agli odierni convenuti, oltre che al conducente del mezzo di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.A.. lettera di risarcimento integrale dei danni. Tuttavia, nonostante la legittima richiesta di risarcimento danni, espletata anche a mezzo dello scrivente studio legale (racc. del 24.01.2013 -doc. 4) e nonostante i diversi solleciti, la compagnia assicurativa non provvedeva a risarcire integralmente il danno incolpevolmente subito dall'attore, adducendo le motivazioni innanzi riportate, e scaricando pertanto su quest'ultimo, le gravose conseguenze del sinistro causato da colpa esclusiva del sig. Di Gioia Marco in qualità di conducente dell'autobus di linea di proprietà della società A.M.A.T. S.p.a., tg. DW518TR;

XVI) Pertanto, stante l'entità dei danni subiti, con atto di citazione regolarmente notificato il 23.09.2013, l'odierna convenuta La Molisana Trasporti, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio l'Amat S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e la compagnia Allianz S.p.A. a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Taranto all'udienza del 21 gennaio 2014, provvedendo alla successiva iscrizione al ruolo con R.G. n. 5769/13, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso il giorno 04 dicembre 2012, alle ore 20.25 circa, in Taranto (TA) all'altezza di Via Duca d'Aosta all'intersezione con Via Mercato Nuovo, è ascrivibile esclusivamente all'imprudente e colposa condotta di guida del sig. Di Gioia Marco, nella sua qualità di

conducente del mezzo AMAT (linea 14) tg. DW518TR, assicurato con la Società Allianz-Divisione RAS con polizza n. 59497052/101, il quale nell'intraprendere una imprudente ed incauta manovra di sorpasso, urtava con il proprio lato destro contro la pala eolica trasportata dal veicolo-trattore per semirimorchio Iveco Stralis mod. Magirus 4401S tg. DK225YP, di proprietà della società Molisana Trasporti S.r.l., che si trovava fermo sul lato della strada, in attesa di poter svoltare a sinistra onde imboccare Via Mercato Nuovo; b) conseguenzialmente condannare, in solido o in via alternativa, la Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Imeri n. 1 e la Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 al risarcimento dei danni materiali patiti dalla parte attrice e determinati nella somma di € 87.700,00 (euroottantasettemilasettecento/00), oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; c) per l'effetto, condannare, in solido o in via alternativa, la Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Imeri n. 1 e la Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657, al risarcimento di tutti i danni derivanti da fermo tecnico, da lucro cessante e da perdita di chance, oltre che i danni all'immagine subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro stradale causato dalla colposa condotta di guida del sig. Di Gioia, autista dell'autobus della società A.M.A.T. S.p.a., che si quantificano in 80.000,00 (euroottantamila/00), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, eventualmente a mezzo di apposita CTU; d) condannare, infine in solido o in via alternativa, la SOCIETÀ di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras - in persona del legale rappresentante p.t., per la

carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, Iva e CAP come per legge e rimborso spese forfetario ex art. 14 L.P., con distrazione in favore dell'antistatario procuratore; sentenza clausolata.".

XVI) Da quanto sopra brevemente esposto, risulta che i danni eventualmente subiti dall'attore, quantificati in € 4.825,97 come da preventivo allegato non sono riconducibili a fatto della convenuta bensì a colpa esclusiva del conducente del proprio bus, sig. Di Gioia Matteo, che, nell'eseguire imprudentemente, incautamente ed in modo imperito la manovra di sorpasso dell'autotreno che si trovava fermo, finiva per urtare la pala eolica cagionando danni al bus da lui stesso condotto.

XVII) Né può essere sottaciuto in questa sede che del tutto erronea ed irrilevante è la circostanza dedotta dall'attore secondo cui la convenuta non sarebbe stata in possesso del permesso per transitare all'interno della città di Taranto, giacché v'è da dire che in caso di trasporti eccezionali è ammessa espressamente la possibilità di transitare ovunque purché il personale addetto alla scorta del trasporto ponga in essere tutte le cautele necessarie per la regolazione del traffico in modo da garantire la regolare circolazione, come per l'appunto nel caso di specie, poiché il mezzo ha dovuto necessariamente deviare dal percorso autorizzato a causa della chiusura ad opera della Polizia del casello autostradale in via precauzionale, impedendo quindi a La Molisana Trasporti s.r.l. di proseguire lungo il tragitto autorizzato ed indirizzandola verso il centro abitato per poi reimmettersi al successivo casello.

XVIII) La responsabilità del sinistro va pertanto ascritta non a colpa della convenuta, bensì a fatto unicamente ascrivibile all'incauta ed imperita condotta di guida del conducente del bus di proprietà della società Amat S.p.A., il quale nella dichiarazione resa alla pubblica autorità intervenuta sul luogo del sinistro, formalmente dichiarava che l'autotreno era fermo, per cui la domanda formulata da Amat S.p.A.

risulta destituita di ogni fondamento per cui va integralmente rigettata con ogni conseguenza di legge.

III.

Sulla manleva da parte della compagnia assicuratrice

Ad ogni buon conto, nel tanto denegato quanto remoto caso in cui si ravvisi qualsivoglia responsabilità a carico dell'odierna comparente, si chiede che questa venga manlevata da ogni eventuale pregiudizio patrimoniale da parte della compagnia Allianz S.p.A. con cui la convenuta La Molisana Trasporti s.r.l. era assicurata per la RCA al momento del sinistro occorso il 04.12.2012 in Taranto.

IV.

Pagamento delle spese di lite

Non può sottacersi che l'azione giudiziaria oggi intrapresa dalla Amat S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro di cui è parola, poteva essere evitata, stante la pendenza del procedimento civile incardinato presso il Tribunale di Taranto, contraddistinto da R.G. n. 5769/13, la cui prima udienza come detto è fissata per la data del 21.01.2014, vertente come detto tra **le medesime parti oggi contrapposte** ed avente ad oggetto del contendere i **medesimi fatti per cui oggi è causa**; si fa notare a tal proposito che l'atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto è stato regolarmente notificato alla società Amat S.p.A. il giorno 23 settembre 2013 da parte de La Molisana s.r.l., ed iscritto a ruolo il 27 settembre 2013 oltre un mese prima che l'odierno attore iscrivesse a ruolo il procedimento per cui è causa dinanzi all'intestato Giudice; ciononostante l'Amat S.p.A. ha ritenuto di dover procedere comunque all'iscrizione a ruolo della causa nonostante fosse già a conoscenza da oltre un mese della pendenza del giudizio presso il Tribunale di Taranto, sicuramente competente per valore per le ragioni sopra brevemente esposte, ove avrebbe potuto comunque svolgere tutte le difese già proposte nel proprio atto di citazione; di conseguenza si è resa necessaria la costituzione del presente giudizio, pertanto palese risulta come tale costo è collegato anch'esso al sinistro de quo. Quindi l'odierna convenuta chiede la condanna al pagamento – risarcimento delle spese tutte di causa sopportate per la presente costituzione che poteva e doveva essere evitata.

* * * * *

Tanto esposto, dedotto, rilevato ed eccepito, LA MOLISANA TRASPORTI S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Di Palma, come innanzi rappresentata e difesa, conclude affinché l'Ill.mo Giudice di Pace adito Voglia:

- Preliminarmente, dichiarare con ordinanza la **litispendenza** ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c. con il procedimento civile iscritto al n. 5769/13 presso il Tribunale di Taranto, la cui prima udienza è fissata per la data del 21.01.2014, pendente tra le medesime parti oggi contrapposte e per i medesimi fatti oggetti del presente giudizio, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
- Per l'effetto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c. la cancellazione dal ruolo del presente procedimento civile promosso da Amat S.p.A. ed incardinato presso il Giudice di Pace di Taranto;
- Nella tanto remota quanto denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, rigettare comunque nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa, essendo infatti il credito eventualmente vantato dall'attore ampiamente compensato dal credito vantato dall'odierna convenuta, la quale vanta un credito notevolmente superiore;
- In via meramente subordinata, in caso di accoglimento delle richieste attoree si chiede di essere **manlevati** da ogni pregiudizio economico da parte della convenuta compagnia assicuratrice Allianz S.p.A. con cui la convenuta era assicurata per la R.C.A.;
- In ogni caso, per le motivazioni esposte in narrativa, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali tutte di lite, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario procuratore.

In via istruttoria.

Si esibisce e deposita:

- Documentazione come da separato indice;

Si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

- 1) **Interrogatorio formale** del legale rappresentante p.t. della Società A.M.A.T. S.p.A., Dott. Francesco Walter Poggi, sulle circostanze di cui ai n. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dedotte in narrativa, precedute dalla locuzione "Vero è che";
- 2) **Interrogatorio libero** del legale rapp.te p.t. de La Molisana Trasporti S.r.l. su tutte le circostanze dedotte in narrativa nonché sulle circostanze di cui ai n. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dedotte in narrativa, precedute dalla locuzione "Vero è che";
- 3) **Prova testimoniale** sulle circostanze di cui ai n. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dedotte in narrativa, precedute dalla locuzione "Vero è che";

Si indicano quali testi i seguenti, con espressa riserva di indicarne altri entro il concedendo termine ex art. 320 c.p.c.:

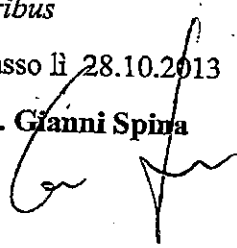
- sig. Basile Agostino, residente in Campobasso;
 - sig. Cassullo Domenico, residente in Campobasso alla C.da Colle dell'Orso;
 - Sig. Semeraro Giovanni, residente in Campobasso;
 - Sig. Garofano Giuseppe, residente in Campobasso;
 - Sig. Roberto Carlini, residente in Roma;
 -
 - Ten. Danese Giacomo, domiciliato in Taranto presso la Polizia Municipale di Taranto;
 - Vice Brigadiere Ferrarese Angelo, domiciliato in Taranto presso la Polizia Municipale di Taranto.
- 4) In caso di ammissione dei testi di controparte, si chiede di essere ammessi alla **prova contraria** i medesimi testi sulle medesime circostanze articolate da controparte.

Riservandosi ulteriori richieste istruttorie anche all'esito dell'articolazione delle difese avverse, con riserva di meglio articolare e dedurre anche nuovi mezzi istruttori entro il concedendo termine ex art. 320 c.p.c.

Salvis iuribus

Campobasso lì 28.10.2013

Avv. Gianni Spina



232/A/12



Prot. n°: 20233 /UAG

Taranto, 12 DIC. 2013

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinnazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. Le conferisco l'incarico di curare gli interessi della Società l'AMAT S.p.A. nel sinistro n° 232/A/10 del 04/12/2012 nel giudizio promosso dalla società La Molisana Trasporti, SRL di fronte al Tribunale di Taranto.

L'udienza di comparizione è stata fissata per il giorno 21/01/2014.

Resta inteso che ai fini delle competenze professionali, le sue competenze saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Per accettazione dell'incarico e delle condizioni ivi dedotte

[Signature]

Allegati:
- atto di citazione;
- mandato.

Prot. n°: 20233 /UAG

Taranto, 12 DIC. 2013

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinazzi, 91
74123 TARANTO

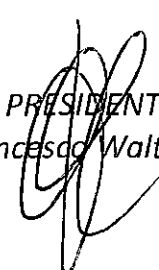
Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. Le conferisco l'incarico di curare gli interessi della Società l'AMAT S.p.A. nel sinistro n° 232/A/10 del 04/12/2012 nel giudizio promosso dalla società La Molisana Trasporti, SRL di fronte al Tribunale di Taranto.

L'udienza di comparizione è stata fissata per il giorno 21/01/2014.

Resta inteso che ai fini delle competenze professionali, le sue competenze saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione,
Le porgo distinti saluti.


IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)


Per accettazione dell'incarico e delle condizioni ivi dedotte _____

Avv. Gianni Spina
Avv. Nicoletta dell'Omo
Avv. Nicola Peluso
Avv. Anna Gargano

Via Roma n° 88
86100 - Campobasso
tel. 0874.413310 tel./fax 0874.319442
e-mail: studiolegale.spina@libero.it

COPIA

Prot. N. 23 SET. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
LUG AFFARI GEN. PRUSINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UD INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
URT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado anche di impugnazione, opposizione, riassunzione e di esecuzione e relative a opposizioni, l'Avv. Gianni Spina conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere anche a mio nome ai sensi dell'art. 183 e 317 c.p.c., riscuotere somme, comparire in giudizio e rendere l'interrogatorio libero, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, chiedere misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari o successivi, nominare altri avvocati per farsi sostituire in udienza.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione della nota informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. ALBANO ROBERTO, SIT IN TARANTO AL VIALE VIRGILIO N. 150

TRIBUNALE CIVILE di TARANTO**Atto di citazione**

Per: Società LA MOLISANA TRASPORTI S.r.l. (01463480705), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Di Palma, con sede legale in Fiumicino (RM) alla Via F. Borromini n. 4 e sede operativa in Guardiaregia (CB) alla C.da Rio Lecine n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Spina (SPNGNN71C02B519U) del foro di Campobasso, con studio in Campobasso alla Via Roma n. 88, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALBANO Roberto (LBNRRT72E03L049L) in Taranto (74100) al Viale Virgilio n. 150, indirizzo pec: albano.roberto@oravta.legalmail.it, giusta mandato a margine del presente atto.

L'avv. Spina Gianni dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 98/2011, di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche ai seguenti numeri di fax 0874.319442/413310 e/o al seguente indirizzo di posta certificata avvgiannispina@puntopec.it e/o al seguente indirizzo e-mail: studiolegalespina@libero.it

- Attore

Contro: Società ALLIANZ S.p.a. - Divisione RAS - in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Triste al Largo Ugo Imeri n. 1

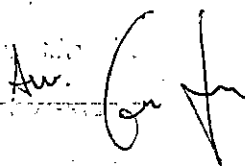
- Convenuto

V° per autentica

Nonché contro: Società A.M.A.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657

- Convenuto

La Molisana Trasporti Srl
Part. 01463480705

Avv. 

PREMESSO CHE

I) In seguito ad intercorsi accordi, il Consorzio Ener.log, corrente in Roma, con lettera del 6 settembre 2012 confermava a La Molisana Trasporti S.r.l. l'incarico per conto della propria cliente Leitwind AG Spa – Brennerstrabe 34 – 34039 Vipiteno, per le attività di *“noleggio autogru 500T + 200T + 80 T + autogru di servizio + n. 2 veicoli adibiti allo spostamento delle zavorre e degli accessori dell'autogru principale e personale idoneo”* oltre che il *“Trasporto componenti”* presso il cantiere Leitwind di Marcellinara.

II) In esecuzione del predetto incarico, in data 04 dicembre 2012, un veicolo adibito a trasporto eccezionale di proprietà della società La Molisana Trasporti S.r.l. si trovava a transitare in agro del Comune di Taranto, all'altezza di Via Duca d'Aosta all'intersezione con Via Mercato Nuovo;

II) il veicolo in questione era un trattore per semirimorchio Iveco Stralis mod. Magirus 4401S tg. DK225YP, che effettuava un trasporto eccezionale sul semirimorchio Goldhofer SPZ tg. AC75870 avente ad oggetto una pala eolica di proprietà della LEIWIND AG Spa – Brennerstrabe 34 – 34039 in Vipiteno, in virtù di regolare autorizzazione dell'Anas S.p.a. prot. CBA-0040097 del 15.11.2012, valida dal 09.11.2012 (per mesi tre);

III) il suindicato veicolo viaggiava adeguatamente provvisto di idonea segnaletica recante la dicitura *“trasporto eccezionale”*, unitamente a 2 (due) mezzi di scorta cd. tecnica;

IV) alle ore 20.25 circa, si verificava un sinistro tra il suindicato veicolo, di proprietà La Molisana Trasporti, con l'autobus n. 578 (linea 14) Breda Menarini mod. M220 tg. DW518TR di proprietà della società AMAT S.p.a. corrente in Taranto, assicurata con la compagnia Allianz S.p.a. - divisione RAS;

V) quest'ultimo, infatti, nell'effettuare incautamente una manovra di sorpasso, sulla sinistra urtava una pala eolica trasportata dal trattore con semirimorchio, il quale si trovava praticamente fermo lungo la Via Duca D'Aosta, onde verificare le condizioni della circolazione, nell'attesa di poter svoltare a sinistra per imboccare Via Mercato Nuovo;

VI) il trattore della società La Molisana Trasporti era stato, tra l'altro, costretto ad effettuare una deviazione rispetto all'itinerario originale atteso che, come comprovato nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Taranto portatisi sul luogo del sinistro, *“in via di fatto il trasporto eccezionale*

risultava in luogo non rientrante nell'itinerario previsto dal medesimo titolo

autorizzativo poiché (...) l'uscita per Reggio Calabria proveniente da Valle

Cavalcavia era transennata e stante intenso traffico veicolare si vedeva

costretto a proseguire nel moto, impegnando Via Duca d'Aosta. Quanto in

ultimo veniva appurato dagli scriventi, i quali avevano modo di appurare il

transennamento della predetta uscita per Reggio Calabria, piantonata anche

dalla Polizia di Stato e ciò in considerazione delle conseguenze negative

createsi dall'uragano che in data 28.11.2012 si era riversato sulla città di

Taranto (...);

VII) in fatto, il sig. Cassullo che era alla guida del trattore di proprietà

dell'istante, giunto in Via Duca D'Aosta si fermava all'altezza dell'intersezione

con Via Mercato Nuovo al fine di poter svoltare a sinistra su quest'ultima, onde

poter riprendere il cavalcavia in uscita;

VIII) a quel punto il sig. Cassullo notava dallo specchietto retrovisore la

presenza dell'autobus tg. DW518TR dietro il mezzo, e comunicava via CB allo

scortista posizionato dietro il mezzo di attivarsi al fine di far spostare l'autobus;

IX) ciononostante, il conducente dell'autobus non si premurava di distanziarsi

dal veicolo di proprietà de La Molisana Trasporti che lo precedeva anzi,

imprudentemente ed in maniera assolutamente avventata, intraprendeva la

manovra di sorpasso sul lato sinistro del mezzo di trasporto eccezionale, che in

quel momento era in stato di sosta, come avallato dalle pubbliche autorità

accorse sul luogo del sinistro per i rilevamenti del caso;

X) nell'eseguire l'improvvida manovra di sorpasso, il semirimorchio della

società attrice veniva urtato dal pullman A.M.A.T., assicurato Allianz-

Divisione RAS, ed in diretta conseguenza di tale urto riportava danni sia allo

stesso semirimorchio agganciato, recante targa AC75870 che alla pala eolica

trasportata, di proprietà della Leiwind S.p.a.;

XI) ai sensi dell'articolo 148, c. 12 e 16 del Codice della Strada, è vietato il

sorpasso in prossimità o corrispondenza di intersezioni stradali e, in

conseguenza, la condotta di guida del conducente dell'autobus risulta in piena e

totale violazione di siffatta disposizione legislativa;

XII) in seguito alla regolare denuncia di apertura del sinistro (doc. 1), aperto

poi con il n. 01.919868537.041 (sin. del 04.12.2012), la compagnia di

assicurazione Allianz-Divisione RAS inviava una missiva allo scrivente

procuratore, con data 17 maggio 2013 (doc. 2), con la quale comunicava che la richiesta di risarcimento doveva essere disattesa per assenza dei presupposti e di in quanto "la responsabilità dell'evento sarebbe riconducibile alla gestione da parte del personale addetto al trasporto eccezionale", rendendosi tuttavia disponibili ad un eventuale, successivo riesame della situazione;

XIII) ad ogni buon conto, il veicolo con trasporto eccezionale di proprietà della società istante ha riportato evidenti danneggiamenti alla pala colica trasportata, come suffragato altresì dalla documentazione fotografica posta a corredo del presente atto (doc. 3);

XIV) a causa dei danni riportati dalla pala colica in occasione del predetto sinistro, il Consorzio Ener.log, ricevuto il reclamo da parte della propria cliente Leitwind circa il danneggiamento occorso ad una delle pale montate sugli aerogeneratori presso il sito di Marcellinara, trasmetteva il 25.01.2013 a La Molisana Trasporti s.r.l. una richiesta di risarcimento danni dell'importo complessivo di €. 87.700,00 (cfr. documentazione in atti), provvedendo successivamente a trattenere tale importo dal compenso concordato con la società di trasporti eccezionali.

XV) Pertanto l'attore provvedeva ad inviare agli odierni convenuti, oltre che al conducente del mezzo di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.A.. lettera di risarcimento integrale dei danni. Tuttavia, nonostante la legittima richiesta di risarcimento danni, espletata anche a mezzo dello scrivente studio legale (racc. del 24.01.2013 -doc. 4) e nonostante i diversi solleciti, la compagnia assicurativa non provvedeva a risarcire integralmente il danno incolpevolmente subito dall'attore, adducendo le motivazioni innanzi riportate, e scaricando pertanto su quest'ultimo, le gravose conseguenze del sinistro causato da colpa esclusiva del sig. Di Gioia Marco in qualità di conducente dell'autobus di linea di proprietà della società A.M.A.T. S.p.a., tg. DW518TR;

XV) Pertanto, nonostante tutti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, ad oggi la società La MOLISANA TRASPORTI s.r.l. non ha ancora ottenuto dalla Società di Assicurazioni Allianz S.p.a.- Divisione RAS - e/o dalla società A.M.A.T. S.p.a., il giusto ristoro dei danni materiali subiti in seguito al sinistro cagionato esclusivamente dalla imprudente e colposa condotta di guida del sig. Marco Di Gioia, conducente dell'autobus di linea di proprietà della società A.M.A.T. S.p.a., tg. DW518TR, per cui si vede costretta,

suo malgrado, ad adire la presente Ill.ma Autorità, al fine della migliore tutela dei propri interessi.

Tutto ciò premesso e considerato, la **Società MOLISANA TRASPORTI S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., così come rappresentata e difesa

CITA

la **SOCIETÀ di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras** - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Imeri n. 1 e la **Società A.M.A.T. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Taranto all'udienza del **21 gennaio 2014**, ora di rito con prosiegua, con invito a costituirsi in giudizio nelle forme di rito, con espressa avvertenza che la costituzione oltre tale termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con esplicito avvertimento e diffida che, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso il giorno 04 dicembre 2012, alle ore 20.25 circa, in Taranto (TA) all'altezza di Via Duca d'Aosta all'intersezione con Via Mercato Nuovo, è ascrivibile esclusivamente all'imprudente e colposa condotta di guida del sig. Di Gioia Marco, nella sua qualità di conducente del mezzo A.M.A.T. (linea 14) tg. DW518TR, assicurato con la Società Allianz-Divisione RAS con polizza n. 59497052/101, il quale **nell'intraprendere una imprudente ed incauta manovra di sorpasso**, urtava con il proprio lato destro contro la pala eolica trasportata dal veicolo-trattore per semirimorchio Iveco Stralis mod. Magirus 4401S tg. DK225YP, di proprietà della società Molisana Trasporti S.r.l., che si trovava fermo sul lato della strada, in attesa di poter svoltare a sinistra onde imboccare Via Mercato Nuovo;

b) consequenzialmente condannare, in solido o in via alternativa, la **Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras** - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Imeri n. 1 e la **Società A.M.A.T. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede

legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 al risarcimento dei danni materiali patiti dalla parte attrice e determinati nella somma di € 87.700,00 (euroottantasettemilasettecento/00), oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;

c) per l'effetto, condannare, in solido o in via alternativa, la **Società di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras** - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la **Società A.M.A.T. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657, al risarcimento di tutti i danni derivanti da fermo tecnico, da lucro cessante e da perdita di chance, oltre che i danni all'immagine subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro stradale causato dalla colposa condotta di guida del sig. Di Gioia, autista dell'autobus della società A.M.A.T. S.p.a., di valore indeterminabile;

d) condannare, infine in solido o in via alternativa, la **SOCIETÀ di Assicurazione ALLIANZ S.p.a. - Divisione Ras** - in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste alla Via Largo Ugo Inneri n. 1 e la **A.M.A.T. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, Iva e CAP come per legge e rimborso spese forfetario ex art. 14 L.P., con distrazione in favore dell'antistatario procuratore;

a) sentenza clausolata.

In via istruttoria:

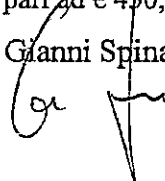
- 1) esibisce e deposita documenti come sopra;
- 2) con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare ulteriori mezzi istruttori anche all'esito delle avverse difese. Riservati i testi.

Salvis iuribus.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5° della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile per cui il contributo unificato è pari ad € 450,00.

Campobasso-Taranto, 02.09.2013

Avv. Gianni Spina



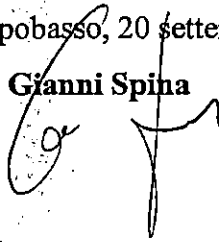
RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avvocato Gianni SPINA** in virtù dell'autorizzazione n.03/2013 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Campobasso in data 25.01.2013 previa iscrizione al n. 10 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della società La Molisana Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Di Palma, il suesteso atto di citazione a :

- **ALLIANZ S.p.a. - Divisione RAS** – in persona del legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa sita in Trieste al Largo Ugo Inzeri 1, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R numero **76491745348-7** spedita dall'Ufficio Postale di Campobasso – Poste Centrali – in data corrispondente a quella del timbro postale.

Campobasso, 20 settembre 2013

Avv. Gianni Spina



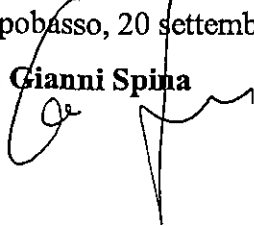
15001



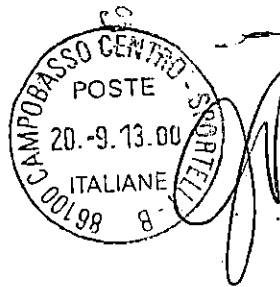
- **A.M.A.T. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale della stessa in Taranto (TA) alla Via Cesare Battisti n. 657 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R numero **76491745350-1** spedita dall'Ufficio Postale di Campobasso – Poste Centrali – in data corrispondente a quella del timbro postale.

Campobasso, 20 settembre 2013

Avv. Gianni Spina



15001



Postaraccomandata

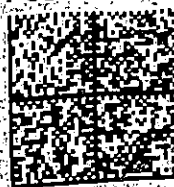
AR

€ 8,25

EL04143432 74121



Posteitaliane



15001 - 86100 CAMPOBASSO CENTRO (CB) - 20.09.2013 12:28

N. PERSONA DEL LEGALE APP. P.D.

PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA S.F.S.

SARRE PATISTI 657

TARANTO

VISTO SI STAMPI - CAMPOBASSO TEL. 0874-65500

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso

N. 03/2013 del 25/01/2013
25/01/2013

STUDIO LEGALE
AVV. GIANNI SPINA
Via Roma, 88 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 413310 - Fax 0874 319442
P. IVA 01471420701

N. 10 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario.

Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

AG



76491745350-1

Racc. N. 76491745350-1

AMAT SPA

PER LA CARICA DOM. T.

VIA CE

(76491745350)

MANDATO

Nella mia qualità di Presidente del CdA c legale rappresentante p.t., delego l'avvocato Claudio Petrone a rappresentare e difendere la soc. AMAT SpA, nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi giudizio di appello, fasi cautelare, di reclamo, merito, opposizione, esecuzione, etc.. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quelle di transigere, nonché di conciliare, di rinunciare, di chiamare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato.

Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Claudio Petrone sito in Taranto - Via Giovinazzi, 91

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

E' autentica
Avvocato
Claudio Petrone

Oggetto: Fwd: Amat/ Allianz+La Molisana+Cassullo

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 07/11/2013 15.23

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Amat/ Allianz+La Molisana+Cassullo

Data: Thu, 7 Nov 2013 12:59:32 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

in data odierna si è costituita in cancelleria La Molisana, ti anticipo che probabilmente alla prima udienza 18.11.13 chiederò termine per rinotificare al convenuto Cassullo Domenico poichè la notifica non si è perfezionata e la cartolina verde non è tornata indietro. Allego comparsa de La Molisana.

ciao

Claudio

- Allegati: -

comparsa La Molisana.pdf

491 KB

Oggetto: Amat / La Molisana Trasporti s.r.l. / Allianz Ass.ni

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 07/01/2014 19.08

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

ho provveduto alla costituzione dell'Amat s.p.A. in cancelleria in data 30.12.13. La prima udienza si terrà in data 21.01.14 ed assegnata al dott. Pensato Nrg 5769/13. Allego comparsa di costituzione e risposta.

Cordiali saluti

Avv. Carlo Petrone

Allegati:

comparsa amat lamolisana.pdf

180 KB

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 365

del 08 GEN. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
HAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Registro	☐
STQ	Staff Qualità	☐

232/Ar/12

Oggetto: Fwd: Amat / La Molisana Trasporti s.r.l. / Allianz Ass.ni

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 08/01/2014 8.03

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Amat / La Molisana Trasporti s.r.l. / Allianz Ass.ni

Data: Tue, 7 Jan 2014 19:08:07 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: , tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

ho provveduto alla costituzione dell'Amat s.p.A. in cancelleria in data 30.12.13. La prima udienza si terrà in data 21.01.14 ed assegnata al dott. Pensato Nrg 5769/13. Allego comparsa di costituzione e risposta.

Cordiali saluti

Avv. Carlo Petrone

Allegati:

comparsa amat lamolisana.pdf

180 KB

Aw. CLAUDIO PETRONE
Via Giovinazzi, 91
74123 TARANTO
Tel. 4521480 Fax 4521490

Copia Sentenza
Petrone

DEPOSITATO IL

TRIBUNALE DI TARANTO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

L' Amat S.p.A.(P.IVA 001466330733) in persona del legale rappresentate pro tempore ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Taranto alla Giovinazzi n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Petrone (c.f. PTRCLD79H07L049G) che la rappresenta e difende giusta procura conferita a margine del presente atto e che indica a tutti gli effetti di legge il proprio numero di fax (0994521490) ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (petrone.claudio@oravta.legalmail.it)

DEC. 2013
Il Cancelliere
L. BENEDETTO / A. BENEDETTO
(Av. Claudio Petrone)

CONVENUTA

CONTRO

Società La Molisana Trasporti S.r.l. difesa e rappresentata dall'Avv. Gianni Spina

ATTORE

NONCHE'

L'Allianz S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore

CONVENUTA

* * * * *

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amat S.p.A, la quale impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* scritto, dedotto, prodotto, richiesto e concluso nell'atto introduttivo del presente giudizio, del quale, in questa sede, si assume per noto il contenuto poiché inammissibile, improcedibile, improponibile nonché totalmente infondato in fatto ed in diritto ed espone quanto segue.

Premesso impugnativamente tutto quanto da controparte richiesto e concluso, la deducete difesa contesta la domanda attrice che risulta essere manifestamente

infondata sia in relazione all'an debeatur che in ordine al quantum ex adverso richiesto e precisa quanto segue.

Preliminarmente, questa difesa fa rilevare che, come è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. si ha litispendenza quando cause identiche pendono contemporaneamente dinanzi a giudici diversi.

Per identità di cause si intende: identità di parti coinvolte, identità del petitum e della causa petendi.

Nel caso di specie, la deducente difesa ritiene che non sussista alcun caso di litispendenza. Difatti per lo stesso sinistro vi sono due giudizi pendenti. L'uno precedentemente instaurato con atto di citazione notificato il 10/07/2013 dall'odierna convenuta, (pendente dinanzi al Giudice di Pace di Taranto dott.ssa Macrì Gabriella Nrg 6330/13 la cui prima udienza si è svolta in data 18/11/13 e rinviata al 3/02/14 per la rinnovazione della citazione nei confronti del sig. Cassullo Domenico responsabile civile) e l'altro (ossia il presente) instaurato dinanzi al tribunale di Taranto Nrg 5769/13 dall'odierno attore.

In entrambi i giudizi vi è un parziale identità di parti, infatti le parti non sono tutte corrispondenti, (nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di pace di Taranto vi è in qualità di attore l'Amat S.p.a., ed in qualità convenuti La Molisana, Allianz Ass.ni S.p.A. e il responsabile civile sig. Cassullo Domenico), pertanto le parti non sono le tutte coincidenti, ed inoltre vi è parziale identità di petitum (l'uno potrebbe contenere l'altro), ed una contrapposizione di causa petendi. Secondo la normativa vigente, non ci sarebbero identità di cause e corrispondenza totale degli elementi, pertanto non vi è litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c..

A tutto voler concedere, qualora l'Ill.mo Giudice adito del presente giudizio, riconoscesse la litispendenza, si chiede sin d'ora di sospendere il giudizio successivo

(secondo il criterio della prevenzione), e far proseguire il giudizio precedentemente instaurato al fine di accertare la responsabilità dell'occorso sinistro ed evitare contrasti di giudicati, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione sez. unite del 12/12/13 n. 27846 che così dichiara: *"Qualora la causa venga introdotta davanti ad un giudice diverso, quello successivamente adito è tenuto a dichiararne la litispendenza rispetto alla causa identica precedentemente in iniziata, anche se questa già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione"*

Nel merito

Invero, l'attrice, con atto di citazione notificato il 20.09.2013 conveniva in giudizio l'Amat S.p.A. e l'Allianz Ass.ni, e riferiva che a seguito di un sinistro che vedeva coinvolti l'autobus n. 578 tg DW518TR di proprietà dell'Amat S.p.A. e (assicurata Allianz) ed il veicolo Iveco Stralis Magirus tg DK225YP, adibito al trasporto eccezionale, di proprietà dell'odierna attrice (assicurata Allianz), il proprio trasporto eccezionale concernente in una pala eolica subiva ingenti danni. L'odierna attrice chiedeva la condanna in solido di entrambi convenuti oltre che la declaratoria di responsabilità del sinistro occorso a carico del conducente dall'autobus di proprietà dell'Amat.

E' necessario chiarire che il sinistro per cui è causa si è determinato per responsabilità del conducente del veicolo Iveco Stralis Magirus tg DK225YP sig. Cassullo Domenico.

In particolare, il sinistro in esame si è verificato con la seguente dinamica:

- 1) il giorno 04.12.2012 alle ore 20.25 circa, in Taranto il bus n.578 dell'Amat S.p.A. tg DW518TR, percorreva in Taranto il viale Duca D'Aosta, quando giunto all'altezza dell'intersezione con via Mercato Nuovo, rallentava ed arrestava la sua marcia per la presenza di un autotreno Iveco Magirus tg DK225YP, condotto dal

sig. Cassullo Domenico ed adibito ai trasporti eccezionali, assicurato per la rca Allianz Ass.ni S.p.A.:

- 2) L'autotreno suddetto occupava l'intera carreggiata e non consentiva al bus di proseguire la marcia verso la stazione ferroviaria;
- 3) Tale autotreno costituiva una reale insidia, nonché un ingombro sulla carreggiata, cosicchè il conducente del bus Amat, sig. Di Gioia Marco, su indicazione del personale addetto al trasporto eccezionale, sig. Garafolo Giuseppe, proseguiva lentamente la sua marcia tentando di sorpassare il mezzo,
- 4) Nelle immediatezze di tale manovra, il conducente dell'autotreno eseguiva un'incauta retromarcia e con il suo carico sporgente finiva rovinosamente contro la parte superiore dell'autobus, provocando ingenti danni materiali;
- 5) Il carico in questione, trattasi di una pala eolica di notevole lunghezza, al momento del sinistro viaggiava sull'autotreno sprovvisto di adeguata segnaletica;
- 6) In seguito all'impatto intervenivano sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Taranto che redigevano apposito verbale che si allega;
- 7) Successivamente al sinistro veniva elevato verbale di accertamento di violazione ai sensi dell'art. 10 comma 25 ter del C.d.s. nei confronti del sig. Garofalo Giuseppe nella qualità di capo scorta, il quale avrebbe dovuto porre in essere tutte le cautele necessarie per la regolazione del traffico, in modo che fosse garantita la sicurezza della circolazione; infatti il mezzo articolato in questione, non aveva le autorizzazioni a circolare nelle vie teatro del sinistro, ma quel giorno (4/12/12), effettuava una deviazione in quanto l'uscita per Reggio Calabria proveniente da Valle Cavalcavia era transennata e stante l'inteso traffico veicolare proseguiva per Via Duca D'Aosta, senza porre le giuste cautele alla circolazione in un centro urbano.

8) Con nota n. 51017 del 27.03.2013, che si allega, il Comune di Taranto confermava che l'autotreno in questione in data 4-12-12 non aveva regolare autorizzazione a circolare in Via Duca D'Aosta e Via Mercato Nuovo ossia nel luogo teatro del sinistro.

Da quanto innanzi consegue, comunque, l'assenza di responsabilità in capo al conducente dell'autobus Amat Di Gioia Marco (assicurato Allianz) e l'infondatezza della domanda attorea spiegata nei confronti dell'odierno convenuto, ma la totale responsabilità de La Molisana Trasporti s.r.l., atteso anche i danni causati all'autobus dell'Amat S.p.A.

* * * * *

Peraltro, non può non eccepirsi, per quel che concerne il quantum la eccessività delle pretese risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e la cui quantificazione è di gran lunga superiore all'effettivo pregiudizio subito ed eventualmente risarcibile, peraltro l'attore fornisce documentazione probatoria che non attesta l'avvenuta riparazione del danno, e comunque la stessa risulta essere documentazione di parte e quindi tale da essere valutata ex art. 2729 c.c., infatti un eventuale preventivo, non rileva sul piano probatorio neppure se confermato in sede testimoniale da colui che lo ha redatto.

* * * * *

Per le considerazioni che precedono e salvo meglio più ampiamente dedurre nel prosieguo del giudizio e rinnovando la totale impugnativa di tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto, richiesto e concluso, l'Amat S.p.A. come innanzi rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Illmo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista e reietta ogni contraria difesa, così provvedere:

- 1) Preliminarmente nel rito per effetto del criterio della prevenzione dichiarare il giudizio nrg 6330/13 principale e sospendere il giudizio successivamente adito sino alla declaratoria di responsabilità dell'occorso sinistro;
- 2) In subordine nel merito, rigettare ogni richiesta attorea così come formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio poiché improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto nonché non conforme al vero;
- 3) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è occorso con le modalità indicate nella narrativa del presente atto, e per responsabilità della La Molisana s.r.l.,
- 4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea ridurre la richiesta risarcitoria nella minore somma ritenuta di giustizia;
- 5) condannare, altresì, chi di dovere al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si produce con offerta in comunicazione la seguente documentazione:

1) copia lettera raccomandata a.r. del 08-10-18.01.2013 inviata a Allianz Ass.ni S.p.a. ed a La Molisana Trasporti S.r.l.; 2) copia rapporto di intervento della Polizia Municipale di Taranto; 3) copia raccomandata a/r del 01-05-03.2013 inviata al Comune di Taranto ed all'Anas S.p.A.; 4) copia nota n. 51017 del 27 marzo 2013 del Comune di Taranto.

Con ogni più ampia salvezza di merito e istruttoria.

Taranto, li 27 dicembre 2013

Avv. Claudio Petrone

232/AR/12

Oggetto: Amat/ La Molisana / Allianz**Mittente:** "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>**Data:** 22/04/2014 17.03**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

ho provveduto alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione lunedì 14.04.14, e venerdì ho iscritto a ruolo la causa.

In data odierna veniva chiamata la causa instaurata da La Molisana Trasporti dinnanzi al Tribunale Dott. Pensato, allo stesso riferivo che vi era un'altra causa pendente dinnanzi al Tribunale riassunta dall'Amat S.p.A. (covenuta nel presente giudizio), assegnata al medesimo Giudice ma non ancora fissata la prima udienza. Pertanto il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.09.14 per valutare l'eventuale riunione con l'altra iscritta al Nrg 3318/14.

Ti saluto

Claudio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9587

del

23 APR. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR, SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

232/AR/12

Oggetto: Amat / Lamolisana + Allianz**Mittente:** "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>**Data:** 15/10/2014 11.39**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto, trasmetto in allegato comparsa dell'Allianz e della La Molisana, e chiedo a stretto giro di farmi pervenire un documento che attesti la titolarità del bus n. 578 tg DW518TR in capo all'Amat S.p.A.

Resto in attesa di riscontro

saluti

Avv.C. Petrone

L'Espresso di Cirio

— Allegati: —

comparsa allianz lamolisana amat.pdf

192 KB

comparsa lamolisana.pdf

618 KB

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2586

del

16 OTT. 2014

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Staff Qualità	☐

acquisita allegata
Petrone

OK RISCOVERATA

Fatta Fatto copia

30-31/10/2014



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
(TA98) (21)

DW518TR

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

N. 11/A015215X

UFFICIO
PROV. DI

TARANTO

TARGA

A DATI del VEICOLO

TELAIO ZCM2200LU03727357

classe/uso

AUTOBUS / PUBBLICO IN SERVIZIO DI LINEA

fabbrica/tipo

BREDAMENARINIBUS M 220 E' LU 4P

data immatricolazione

23/06/1995

dati fiscali

KW 162

B DATI della INTERSTAZIONEnumero
precedenti interstazioni

4

numero
interstazioni

1

1

PROPRIETARIO

cognome e nome o denominazione sociale

A.M.A.T. SPA

NOMINATIVO

codice fiscale

00146330733

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

VIA C. BATTISTI 657

C.A.P.

74121

luogo residenza

TARANTO

prov. residenza

TA

NOMINATIVO

codice fiscale

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

C.A.P.

luogo residenza

prov. residenza

C GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI

Non risultano iscritte ipoteche. Atto di vendita del 25/10/2010. Veicolo con dispositivo antinquinamento.

importo riscosso per euro

Euro *****50,16

di cui I.P.T.

Euro *****0,00



data

14/02/2011

IL FUNZIONARIO DEL P.R.A.

TA DIR. UFF. PROV. ACT

D IDENTITÀ art. 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445

H05484606

L'identità del soggetto indicato nel riquadro

è comprovata dalla esibizione del documento
rilasciato da

in data

firma dell'interessato

data

firma del funzionario



**ACI
PRA**

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2° PRESENTAZIONE

1° PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta della seguente **FORMALITÀ**

CODICE

cognome o denominazione sociale		tipo società	
nome		sesso	
codice fiscale	comune di nascita	prov.	data nascita
indirizzo (via/piazza)		num. civico	
C.A.P.	luogo residenza (comune)	luogo residenza (frazione)	prov.
		sogg. favore n.	

Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euro.

è stato verbalmente venduto all'acquirente/i, con ogni garanzia di legge

acquirente/i

Atto soggetto - non soggetto ad I.V.A.

data

firma del venditore

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

REPERTORIO N.

lo dr.

notario in

Iscritto al Collegio Notarile di

certifico che la/e parte/i di seguito indicate/e, della cui identità personale sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.

parte/i

**BOLLO
E
SIGILLO**

luogo e data

firma del notaio

ATTO

data forma prezzo/valore del veicolo (euro)

data registrazione numero registrazione luogo registrazione

**CESSAZ.
CIRCOLAZ.**

SI ALLEGA
CARTA CIRCOL.

causale cessazione

SI ALLEGANO
TARGHE

data furto/riintro possesso/scadenza limitazione

**CARTA
CIRC.**

data aggiornamento

data nuovo rilascio

**FURTO O
LIMITAZIONI**

importo a conoscenza (euro)

LEASING

PATTO RISERVA
DOMINIO

**BARRARE LE CASELLE
CHE INTERESSANO**

ATTO SOGGETTO
AD I.V.A.

REGIME MATRIM.
SEPARAZIONE BENI

RAVVEDIMENTO
OPENDO

Il sottoscritto dott. Pietro Carallo, in qualità di Direttore Amministrativo della Società AMAT S.p.A., consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato decreto, dichiara che la presente copia del Certificato di proprietà, il cui originale è conservato presso gli uffici della Società, è conforme all'originale.

Taranto, 30/10/2014

generalità

data

firma

S. IMPORTI VERSATI

	1° PRESENTAZIONE	2° PRESENTAZIONE
IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE		
SANZIONI I.P.T.		
INTERESSI MORATORI		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

CONVALIDA UFFICIO

TOTALE (lettere)

PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (cifre)

SECONDA PRESENTAZIONE

data esecuzione
formalità

IL CONSERVATORE

- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) innalzamento (cm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima e carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (cg)
 - (N.2) asse 2 (cg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (cg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (cg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (cg), se del caso
- (O) massa massima a rimorcolo tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorcolo frenato (cg)
 - (O.2) rimorcolo non frenato (cg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza nella massima (cv) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min)
 - (P.5) numero di iniezioni/accensione del motore (1/giri di motore)
- (Q) rapporto gear-train tra l'ultimo (solo per i conducenti)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
 - (S.1) almeno di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se richiesto)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) velocità mezzo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min)
 - (U.3) velocità statica (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/kWh o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/kWh o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/kWh o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/kWh)
 - (V.5) particelle per i motori diesel (g/kWh o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/kWh)
- (Z) CO₂ (g/km)
- (Z) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (Z) indicazione sulla classe ambientale di emissione CO₂ (classa recante le lettere applicate alle viti della certifica 70/220/CEE o della direttiva 2017/1339)
- (R) capacità del serbatoio e dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

0674623195G

26 REVOLANTE
REVISIONE

14 DEC 2012

2

1

S. IT 24

01/05/2008

IT TO V. X. Y. Z.

BRON

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-18-2013 BY 60322

REVISIONI (Art. 80)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[Decorative border]

EXDEL08/03/2013

07-07-2007 15:07:00

REVISION

2017 RECORD

27 MAR. 2014

IL FUNZIONARIO

100

2321A2112

Oggetto: Amat / La Molisana + Allianz**Mittente:** "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>**Data:** 16/12/2014 15.12**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

In rifeirmento al sinistro in oggetto comunico che in data odierna il Giudice ha ammesso tutte le richieste istruttorie delle parti. La caus è stata rinviata al 24.03.15 per gli interrogatori formali delle parti, con termine dino al 10.03.15 per la notifica al convenuto contumce sig. Cassullo. Allego copia del verbale di udienza.

Cordiali saluti

Avv. C. Petrone

— Allegati: —

verbale udienza Amat-La molisana + Allianz.pdf

158 KB

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 26378

del 18 DIC. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UEB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
URS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Ufficio Gen. PERS. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stato Qualità	☐

Giudice e dati, così di cui
affettive e parzialmente oggettive, così
di affettive.

Il Giudice

Atteso l'esistenza di camorra oggettiva e
parzialmente oggettiva dispone che il presente
giudizio venga revocato il N. 3318/14 R.G.,
e oggetto a quest'ultima segue alle
parti e termini di cui all'art. 183 C.G. e p.
rinvio della causa per l'esame delle
loro archivi all'udienza del 16/12/14.

Il Giudice

Successivamente udienza del 16.12.14. L'uffe
come sottoscritto. Per la difesa Trasporti
è comparso l'avv. Roberto Rizzo, in sostituzione
dell'avv. Franco Spina, il quale si riporta ai
propri precedenti scritti difensivi ed atti di causa,
riferendo l'interpellanza ammissoria delle
relazioni istruttorie così come formulate
nella memoria depositata in atti.

Per Alleanza S.A. è presente l'avv. Luca di
Bello il quale confessa che non
vede quale danno, subito e certo

dalle Molise Trasporti, o agente al
popolo delle di massa, un...
ore accadde, alla recente...
già computerizzate addebi...
E' altresì presente per l'Ames Spa l'Avv.
Giuliano Medici in sostituzione dell'Avv.
Claudio Petrone il quale si riferisce ai
propi sentiti ed in parte a conferita prima
dello stesso e concluso dalle Molise
e trasporti. Per Alliant SpA, è presente
costituito nel giudizio recente n. 3318/14 RG,
è presente l'Avv. V. Novetti, la quale
si riferisce a tutte le proprie richieste,
eccezioni e conclusioni, così come formulate
nei propri scritti difensivi ed in particolare
nelle memorie tempestivamente depositate,
assistendo nel corso integrale dell'udienza
in persona e con l'assistenza di un suo
avvocato, escluso, eccetto e concluso.

Il Giudice

ammette l'interrogatorio finale richiesto da
Alliant SpA patrocinata dall'Avv. Dr. Beppe
a memoria depositata il 12/03/14 nonché
la prova per tutti richiesti in dette memorie

ORDINA

alle Molisane Trasporti Srl di essere in
possesso le polizze Assicurative con SIAT SpA
identificate con n. 26.100.93.

Ammette le prove per tutti richieste dell'AMAT SpA
nella sua memoria depositata il 24/3/14 con
esclusione delle sub D) in quanto fondate in
termini negativi. —

Ammette le prove per tutti richieste alle
Molisane Trasporti Srl con esclusione delle
cir costanze sub 1) sub 2) sub 3) in quanto
riguardante obli scatti e provvedimenti
amministrativi sia relativamente alle me-
morie depositate in data 24/03/13 e sia in
data 14/11/14. —

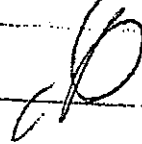
Ammette le prove per tutti richieste ad Amot SpA
nella memoria depositata il 17/3/14. —

Ammette le prove per tutti richieste dell'Allians
SpA con l'ing. Vittorio Moretti nella memoria
depositata in data 14/11/14 anche l'inter-
rogatorio formulato richiesto nella medesima
memoria. Ammette le prove per tutti a tutte
richieste da tutte le parti nella rispettiva me-
moria n. 3 ex art. 183 c.p.c. con G. —

Riserva all'esito di devolvere sulle altre richieste
istruttorie. —

Fine per l'espletamento degli interpreti presenti
ammessi. L'udienza del ~~19-2~~ 26/03/2015
occupando e tutte le parti che la hanno
richiesto terminano ora al 10-03-2015 per
la notifica del presente verbale al contumace
sig. Cassillo Domenico.

Il Giudice



Oggetto: Fwd: Amat / La Molisana + Allianz

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 17/12/2014 18.06

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Amat / La Molisana + Allianz

Data: Tue, 16 Dec 2014 15:12:35 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

In rifeirmento al sinistro in oggetto comunico che in data odierna il Giudice ha ammesso tutte le richieste istruttorie delle parti. La caus è stata rinviata al 24.03.15 per gli interrogatori formali delle parti, con termine dino al 10.03.15 per la notifica al convenuto contumce sig. Cassullo. Allego copia del verbale di udienza.

Cordiali saluti

Avv. C. Petrone

—Allegati:—

verbale udienza Amat-La molisana + Allianz.pdf

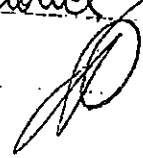
158 KB

Il Giudice
dopo l'esame dei verbali di camera
dell'azione e per le note soprastanti, con
la sua sentenza.

Il Giudice

che l'esistenza di camorra oggettiva e
pericolosa oggettiva dopo che il presente
giudizio RUPA numero 12 N. 3318/14 R.G.,
e rispetta e quest'ultimo esprime alle
parti e termini dei cui art. 183 C.G. e
ricevendo la causa per l'esame delle
loro richieste all'udienza del 16/12/14.

Il Giudice



Successivamente udienza del 16.12.14. L'ufficio
come sottoposto. Per la difesa Trasporti
è comparso l'avv. Roberto Albano, in sostituzione
dell'avv. Gianni Spina, il quale si riporta ai
propri precedenti scritti difensivi ed atti di causa,
riferendo le integrali ammissioni delle
relate istanze così come formulate
nella memoria depositata in atti.

Per Alleanza S.A. è presente l'avv. Luca di
Bella e quel congiunto causa ne
vede quello addotto, richiesto e concluso.

dalla Molesine Trasporti, o presente al
popolo d'arte di lavoro, un altro,
ove occorrendo, della recente istituzione
già computerizzata abilitata a tutti.
E' altresì presente per l'Anas Spa l'Avv.
Giuliano Medici in sostituzione dell'Avv.
Claudio Peliccioli il quale si riferisce ai
propi scritti ed in propria e contraria parte
dello stesso e concluso dalla Molesine

Trasporti. Per l'Alliant SpA, ~~è presente~~
costituito nel giudizio recante n. 3318/14 RG,
è presente l'Avv. V. Novetti, la quale
si riferisce a tutte le proprie richieste,
eccezioni e conclusioni, così come formulate
nei propri scritti difensivi ed in particolare a
quelle memorie tempestivamente depositate,
assistendo nel corso intero dell'adempimento
in forma e contesto di questo decreto,
nel questo, eccezioni e conclusioni.

Il Giudice

ammette l'interrogatorio finale richiesto da
Alliant SpA patrocinata dall'Avv. Dr. Beppe
C. e riceve depositate il 12/03/14 nonché
la prova per tutti richieste in dette memorie.

ORDINA

della Melissa Treggi sul di essere in
giudizio la polizia Amministrativa con SIAT SpA
identificate con n. 26.100.88.

Ammette le prove per testi richieste dell'AMAT SpA
nella sua memoria depositata il 24/3/14 con
esclusione della sub D) in parte fornita in
termini negativi. —

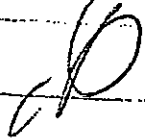
Ammette le prove per testi richieste della
Melissa Treggi sul con esclusione della
cir costanza sub 1) sub 2) sub 3) in quanto
riguardante dati scatti e provvedimenti
amministrativi sia relativamente alla me-
morie depositate in data 24/03/13 e sia in
data 14/11/14. —

Ammette le prove per testi richieste della Annot SpA
nella memoria depositata il 17/8/14. —

Ammette le prove per testi richieste dell'Alliance
SpA con l'avv. Vittorio Moretti nella memoria
depositata in data 14/11/14 nonché l'inter-
rogatorio fornito richiesto nella memoria
memoria. Ammette le prove per testi e tracce
richieste da tutte le parti nella rispettiva me-
morie n. 3 e art. 183 c.p. con 6.

Riserva all'esito di devolere sulla altra richiesta
istitutiva. —

Fine per l'espletamento degli interpreti finali
annunciati l'udienza del ~~19.2~~ 26/03/2015
osservando e tutte le parti che le hanno
richiesto tenere fino al 10-03-2015 per
le notifiche del presente verbale al contumace
sig. Cassella Domenico.

Il Giudice


252/AR/12

Oggetto: Amat Vs La Molisana trasporti s.r.l. vs.Allianz Ass.ni Tribunale di Taranto
Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>
Data: 24/03/2015 18.43
A: tursi <tursi@amat.ta.it>

In riferimento al sinistro in oggetto comunico che all'odierna udienza gli interrogandi, pur citati, non sono comparsi per rendere l'interrogatorio formale. Il legale de "La Molisana Trasporti s.r.l.", in esecuzione dell'ordinanza del Giudice, resa in data 16.12.2014, ha depositato in atti la polizza assicurativa SIAT n. 26.100.99, che garantiva la società per i danni relativi alle cose trasportate.

Il Giudice ha rinviato all'udienza del 07.07.2015, per l'espletamento della prova testimoniale ammessa.

Allego verbale di udienza e polizza assicurativa di cui sopra.

Cordiali saluti.

Avv. C. Petrone.

—Allegati:—

Verbale ud. 24.03.15_La Molisana Trasporti.pdf	161 KB
Polizza SIAT.pdf	688 KB

~~AMAT~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. D.

dat

25 MAR. 2015

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
URC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
IAG Ufficio Ragioneria	☐
SFO Staff Qualità	☐

Oggetto: Fwd: Amat Vs La Molisana trasporti s.r.l. vs.Allianz Ass.ni Tribunale di Taranto

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 25/03/2015 8.10

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Amat Vs La Molisana trasporti s.r.l. vs.Allianz Ass.ni
Tribunale di Taranto

Data: Tue, 24 Mar 2015 18:43:23 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

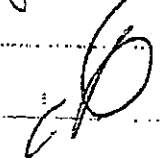
In riferimento al sinistro in oggetto comunico che all'odierna udienza gli interrogandi, pur citati, non sono comparsi per rendere l'interrogatorio formale. Il legale de "La Molisana Trasporti s.r.l.", in esecuzione dell'ordinanza del Giudice, resa in data 16.12.2014, ha depositato in atti la polizza assicurativa SIAT n. 26.100.99, che garantiva la società per i danni relativi alle cose trasportate. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 07.07.2015, per l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Allego verbale di udienza e polizza assicurativa di cui sopra.
Cordiali saluti.
Avv. C. Petrone.

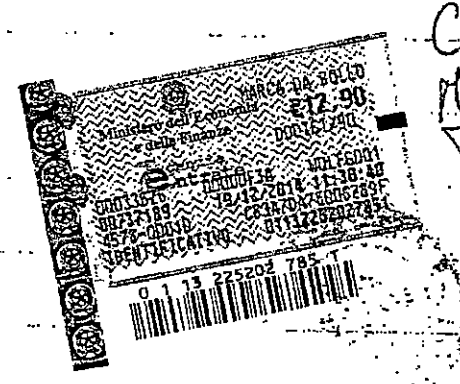
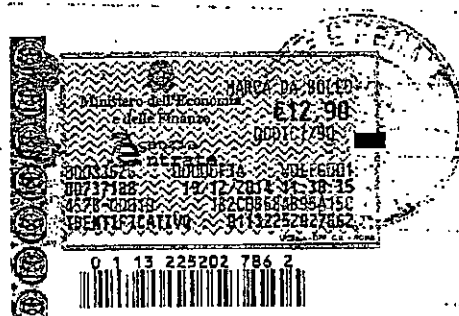
—Allegati:—

Verbale ud. 24.03.15_La Molisana Trasporti.pdf	161 KB
Polizza SIAT.pdf	688 KB

in
 SIAT
 AMAT SpA
 14.00
 e in

Fine per l'espletamento degli interventi pred.
 ammessi. L'utente del ~~19.0~~ 26/03/2015
 assegnando e tutte le parti che lo hanno
 richiesto. Termine fino al 10.03.2015 per
 la notifica del presente verbale al Contumace
 sig. Arnaldo Domenico.

Il Giudice




Alessandria n° 2
 Copia conforme ed Avv. Marco
 MONETTI
 To, 22/12/2014

mat SpA

All'Avv.
 ve
 inter-
 sa
 Inid
 me-
 te

Successivamente all'esibizione del 24.03.2015,
 Uffici e parti come da precedenti verbali
 è comparso per l'A.M.A.T. S.p.A., in espletto-
 re dell'Avv. ~~Adriano~~ Petrone, l'Avv. Vincenzo
 Vichio il quale si riporta ai propri scritti
 difensivi dei quali chiede l'integrale accoglimento
 delle conclusioni nell'impugnativa e rigetto di
 ogni avviso dedotto, prodotto e concluso.

Per la Melisano Trojanti per il compimento l'au.
Roberto Albano, in sostituzione dell'au. Gianni
Spina, il quale si è opato e dopo precedenti
scritti difensori ed altri di essere, presentando
che in data 20.03.15, in ottemperanza a quanto
disposto con la ordinanza del 16.12.14, è stata
depositata in atti la pratica assicurativa
SIA n. 26.100.99

Per Alleanza S.A., e eletti vert. alle prime
Le Melisano Trojanti, è parte l'au.
Cesare de Bepari, quello di essere ed
per altri difensori.

Per Alleanza S.A., e eletti vert. alle prime
AMAG, è parte l'au. V. Bianchi,
la quale esprime ai propri scritti difensori
insistendo nel loro integrale adempimento
Deposita verbale di interrogatorio presso
notariato e Consule Domestico -

Perché più interrogando per essere
comparsi, vale a dire il legale rappresen-
tante della Melisano Trojanti e
il sig. Consule Domestico, la parte con-
giuntamente decidano un punto per la
prova orale, prendendosi atto della
nuove comparsa dei predetti

sopra

de

depli

la su

per

e

per

con

ed

di

l'au.

anni

o

viante

-stet

e

e

es

spensu

mento

del

esce

e

l'equ

a. la

dello

il

soppresso per ogni conseguenza di legge

Il Giudice

de' atto della mancata comparizione

degli interrogatori, li quali rappresentanti de

LA RASSEGNA TRASPORTI e Corrado Saverio,

per rendere gli interrogatori loro difetti

e riviste la causa all'udienza del 07/04/15

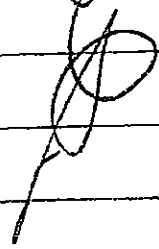
per l'espletamento delle prove testimoniali

comune, invitando ciascuna parte

ad addurre due testi secondo l'ordine

di lista.

Il Giudice





POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE
N° 55.199

in conformità alle Condizioni Generali della:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE
Edizione 1988
e della
POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE Edizione 1983

Integrate dalle Condizioni addizionali che seguono

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Assicura alla Spettabile:

LA MOLISANA TRASPORTI SRL
VIA BORROMINI, 4 - 00054 ROMA
P.I. 01463450705

Tutte le spedizioni di merci attinenti la Sua attività, come meglio specificato nei seguenti Patti speciali con decorrenza dalle: h 24,00 del 01.LUGLIO2012 alle h 24,00 del 01.LUGLIO2013

BROKER:



Tecnobroker®
Your Insurance Partner

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione
20121 Genova - Italia - Via V. D'Azeglio, 3
Tel. (010) 5548.1 - Fax (010) 5548.400 Telegrammi stampa
www.siat-assicurazioni.com - siat@siat-ass.com - C.P. 1599/18100 GE

Capitale Sociale € 33.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00522430107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20-5-1987 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1987) n. 189 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso il n. 1.00024 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAL, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 050 - Direttore e coordinamento FONDIR-PIA-SAI S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAI
FARMIGLIAPACHE 0752011





PATTI SPECIALI

I seguenti Patti Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Polizza e sulle Clausole/Garanzie qui allegate.

La presente polizza assicura la Spettabile Contraente indicata nel frontespizio precedente, per i seguenti rischi:

- **SEZIONE 1** Responsabilità Civile del Vettore stradale
- **SEZIONE 2** Assicurazioni delle merci stipulata per conto degli aventi diritto.

NORME COMUNI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Articolo 1) AMBITO TERRITORIALE DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata per i trasporti terrestri - compreso la traversata marittima o per acque interne su navi traghetto e/o RO-RO - eseguiti nell'ambito dell'Unione Europea compreso la Svizzera e Croazia..

Articolo 2) ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Considerato quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

Articolo 3) SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO MERCI IRRECUPERABILI

La Società rimborserà le spese sostenute per lo sgombero dalla sede stradale ed il successivo smaltimento delle merci irrecuperabili, danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente polizza. Tali spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00,- per singolo evento. Tale garanzia si intende estesa anche ai trasporti effettuati con veicoli cisternati purché il verificarsi dell'evento sia garantito dalla presente polizza.

Articolo 4) LIMITI SPAZIALI TEMPORALI DELLE GARANZIE

La garanzia è operante dal momento in cui le merci vengono sollevate da terra o dal luogo di ubicazione nel magazzino della località di partenza per l'inizio delle operazioni di carico (o movimentazione), continua durante l'ordinario corso del viaggio (o trasferimento) compresi eventuali trasbordi o giacenza intermedia, previsti e non, sino a che le merci siano poste a terra nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale nella località di destino anche quando il carico e lo scarico siano effettuati a cura e sotto il controllo della Contraente.

Le merci potranno, quindi, rimanere in giacenza, ove non siano state ancora consegnate, per un periodo massimo di 30 giorni a partire dal momento in cui sono state completate le operazioni di scarico dal mezzo vettore, qualunque esso sia. La garanzia cessa, comunque, al momento della presa in consegna delle merci da parte del ricevitore.

Articolo 5) FRANCHIGIA PERITALE

In caso di perdite e/o avarie il cui importo sia pari o inferiore a € 1.500,00,-, il Contraente/Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario di Avaria o Perito della Società per l'accertamento degli stessi, salvo il caso in cui venga fatta esplicita richiesta dalla Società stessa per ulteriori accertamenti. E' inteso e stabilito che, comunque, resta l'obbligo dell'Assicurato di denunciare tutte le perdite e/o avarie rientranti nella garanzia prestata con la presente Polizza, nei termini tutti già previsti nelle Condizioni Generali stampate.

Articolo 6) CARICO E SCARICO

La garanzia viene estesa ai danni ed alle perdite materiali verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico purché eseguite con mezzi meccanici idonei. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10%.

Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria. Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo normale di giacenza al mezzo di trasporto o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

La Società non è obbligata per gli indennizzi che fossero dovuti dall'Assicurato per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della

SAI - Società Italiana Assicurazioni e Riscossioni S.p.A.

Area Legale e Circolazione

10121 Genova - Italia - Via V. D'Azeglio, 3

Tel. (010) 545481 - Fax (010) 54548400 Telefax (010) 54548400

Telex (320321) SAI - Telex (320321) SAI - C.P. 1389/16100 GE

Capitale Sociale € 10.000.000.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Conto Fiscale e Partita IVA n. 00824010107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26-5-1997 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1997 n. 125) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Albo al n. 1.000024 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

GRUPPO
FONDIARIA SAI
PAPUBBLICAZIONE 07/2011



o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico.

Articolo 7) SOVRACCARICO

La garanzia assicurativa si intende operante anche qualora l'autocarro e/o il rimorchio sia caricato in eccesso alla portata utile sulla Carta di Circolazione, a condizione che detto sovraccarico non ecceda il 20 % della portata utile di cui sopra.

Articolo 8) RIVALSA

La Società ha il diritto a rivalersi nei confronti di tutti i terzi responsabili per le somme liquidate in sotto la presente Polizza, ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di preservare il diritto di surroga, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

Articolo 9) BUONA FEDE

Qualsiasi dichiarazione inesatta, omessa o ritardata di circostanze aggravanti il rischio, purché verificatasi in buona fede, non pregiudicherà questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne dovesse eventualmente derivare, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 10) PREMIO

Si conviene tra le parti che il parametro su cui calcolare il premio dovuto alla Società è costituito dal fatturato noli (volume di affari dei noli complessivi fatturati, al netto di IVA) - risultante dal registro delle fatture emesse, tenuto dal Contraente ai fini della determinazione dell'IVA.

Il premio che il Contraente/Assicurato deve versare per la garanzia di cui alla presente Polizza viene calcolato applicando il tasso dell' 0,50% finito (comprensivo di accessori, imposta) sul fatturato noli (al netto di IVA) del Contraente/Assicurato, preventivato per il periodo dal 01.07.12 al 01.07.13, come da sua dichiarazione, nella misura di € 5.500.000,00.

Il premio minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, ammontante a € 27.500,00,= verrà corrisposto in tre rate quadrimestrali di € 9.166,67 scadenti rispettivamente il 1 luglio - il 1 novembre ed il 1 marzo di ogni annualità assicurativa.

SVILUPPO PREMIO RCV		
Premio Netto	€	8.888,89
Addiz. Di Gestione 10%	€	888,89
Premio Imponibile	€	9.777,78
Imposte 12,50%	€	1.222,22
Totale	€	11.000,00

SVILUPPO PREMIO MERCI TRASPORTATE		
Premio Netto	€	13.333,33
Addiz. Di Gestione 10%	€	1.333,33
Premio Imponibile	€	14.666,67
Imposte 12,50%	€	1.833,33
Totale	€	16.500,00

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata presso la sede della Società o presso la sede del Broker a cui è stata affidata la gestione del presente contratto.

Se il Contraente/Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa in base a quanto stabilito dall'Art. 1901 del C. C.

Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente, anche per le Consociate, deve fornire agli Assicuratori le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro quindici giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dagli assicuratori.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento, della differenza attiva dovuta, la società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alla data 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione

10123 (Torino) Italia - Via V. D'Almeida, 3

Tel. (+39) 011 5549.1 - Fax (+39) 011 5549.400 Telegrafico: siatassur

Website: siatassurazioni.com - siat@siatassurazioni.com - C.F. 13897810010 GE

Capitale Sociale € 38.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro della Impresa di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00522430107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Interno, del Commercio e dell'Artigianato del 26-5-1997 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1997 n. 138) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Anagrafe al n. 1.00034 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 000 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAI



PAPUBGRAFICHE 07/2011



Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio, anticipato per l'annualità successiva dovrà essere non inferiore al 75% del premio complessivo dell'annualità scaduta e pertanto, ove alle scadenze si sia proceduto al rinnovo incassando un premio anticipato a termini delle condizioni di polizza, si dovrà procedere all'eventuale integrazione di detto premio anticipato; nel caso il Contraente non paghi l'eventuale differenza sarà automaticamente reso operante il disposto dei punti precedenti del presente articolo.

La Contraente si impegna a fornire, in caso di regolazione del premio, dichiarazioni veritiere in relazione ai parametri da prendere come base per il calcolo dell'importo da corrispondere agli Assicuratori.

La Contraente prende atto che mendaci dichiarazioni potranno ravvisare gli estremi dei reati di cui agli articoli 640 e 642 c.p.

In ogni caso la sottoscrizione, da parte della Compagnia e/o suoi delegati, di appendici di regolazione premio non potrà essere considerata come accettazione definitiva - da parte della Compagnia - dei dati forniti dalla Contraente, restando comunque diritto e facoltà degli Assicuratori di effettuare controlli e pretendere, se del caso, ulteriori pagamenti.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire la documentazione ed i chiarimenti necessari e, qualora ne facesse richiesta, la stessa Contraente è obbligata a fornire alla Compagnia copia delle dichiarazioni annuali I.V.A.

Articolo 11) DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 01.07.12 e scade alle ore 24.00 del 01.07.13

Le Parti contraenti si riservano la facoltà di disdire la presente polizza in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

La polizza si rinnoverà automaticamente in mancanza di disdetta.

Articolo 12) TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per il pagamento dei corrispettivi/premi (previsti dall'art. 1901 c.c. in gg. 15) viene contrattualmente elevato a gg. 30.

Articolo 13) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 90° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, oppure quando la polizza sia rimasta senza alimento per un periodo di 3 mesi consecutivi, l'Assicuratore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dall'inizio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia dell'Assicuratore a valersi della facoltà dovrà essere formulata espressamente.

Articolo 14) DISDETTA IN OGNI MOMENTO

Le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Il recesso fa cessare la garanzia per le merci assicurate che allo spirare del termine di 30 giorni di preavviso non abbiano ancora iniziato il viaggio, fermo restando invece la garanzia per le merci che allo spirare del 30 giorni abbiano già iniziato il viaggio.

Articolo 15) SCOPERTO CL. 2005/A - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DI AUTOCARRO, MOTRICE, RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO

Nel caso di mancato ritrovamento del veicolo così come definito al comma g) - secondo periodo della Clausola delimitazione della garanzia nel caso di furto di autocarro, motrice, rimorchio o semirimorchio, lo scoperto di cui alla presente polizza sarà maggiorato di un ulteriore 10%.

Articolo 16) RIPARTO DI COASSICURAZIONE / CLAUSOLA BROKER - DELEGA/BROKER

Le somme assicurate vengono ripartite in coassicurazione fra le sottoscritte Compagnie, le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nelle seguenti misure:

SIAT ASSICURAZIONI SPA.....	60% (Delegataria)
GROUPAMA TRANSPORT.....	40% (Coassicuratrice)

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione

20121 Genova - Italia - Via V. Dandolo, 3

Tel. 010 5545.400 - Fax 010 5545.400 Telegrammi: elatour.

www.siat-assicurazioni.it - siat@siat-assicurazioni.it - C.F. 13937610002

Capitale Sociale € 3.000.000.000 int. vers. - Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00522430107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25-5-1957 (Gazzetta Ufficiale del 5-5-1957 n. 133) - Iscritta allo Sez. I dell'Albo Imprese assicuratrici al n. 1.09034 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 330 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAI



PAPPIERIFICHE 07/2011

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker: **TECNOBROKER SRL** Via G. Casaregola, 42/1 - 16129 Genova n. Iscrizione **RUIRAR B000056918** Tel 010/593632 - fax 010/9998696 e mail tecnobroker@tecnobroker.it sito Internet www.tecnobroker.it e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker, e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett. le **SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p. A.** - Via V Dicembre 3, 16121 GENOVA. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria, informandone la Società Coassicuratrice. Quest'ultima riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto della Coassicuratrice esperti (periti, legali, consulenti, etc).

E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato al Broker, che provvederà alla ripartizione tra i Coassicuratori; ai fini dell'art. 1901 c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per l'Assicurato.

Ognuna delle imprese sottoscrittrici concorre al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale. Le quote di indennizzo e di rimborso del premio saranno versate da ogni singola Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per le Società. Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Perimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Articolo 17) CALUSOLE E/O CAPITOLATI DI POLIZZA

Si dà atto che tutte le clausole e/o capitolati di polizza, citati nel presente contratto, si considerano come trascritti qui di seguito e pertanto accettati e sottoscritti

Articolo 18) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Le controversie relative al presente contratto sono soggette alla Giurisdizione Italiana.

SEZIONE 1 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

Articolo 19) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia ha lo scopo di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate. In particolare costituiscono oggetto dell'Assicurazione i trasporti eccezionali e non, in particolare di componenti di impianti Eolici, fatte salvo le esclusioni di cui all'Art. 4 che segue, effettuati dal Contraente, nella sua qualità di vettore stradale.

La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

Articolo 20) MERCI ESCLUSE

Non rientrano nella garanzia prestata dalla presente polizza le seguenti merci: carte valori, carta moneta, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, rifiuti di ogni genere e tipo, oggetti d'arte e/o aventi valore di collezione/di antiquariato/di collezionismo, merci di proprietà dei dipendenti della Contraente, merci deperibili, merci da trasportarsi a mezzo veicoli isotermici e frigoriferi, masserizie ed effetti d'uso, esplosivi, animali vivi, autoveicoli, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi, tappeti, merci danneggiate e/o avariate, nonché, salvo patto contrario, merci usate..

Articolo 21) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia viene prestata alla Condizioni Generali della "POLIZZA ITALIANA DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE (Ed.1986)", integrata dalle seguenti Garanzie e Clausole:

- Garanzia "B" - Assicurazione della Responsabilità da presa in consegna e riconsegna.
- Garanzia "C" - Assicurazione della Responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione
10121 Genova - Italia - Via V Dicembre, 3
Tel (010) 5548.1 - Fax (010) 5548.400 Telegrammi SIATSIAT
www.siat.it - siat@siat.it - C.R. 1392/18100 GE

Capitale Sociale € 55.000.000,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00522430107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura del 26-6-1987 (Gazzetta Ufficiale del 5-8-1987 n. 138) - Iscritta alla Sez. I del Registro Imprese al n. 1.00034 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAI
PAPAGRAFICHE 972011



- 2005-A - Dellimitazione della garanzia nel caso di furto di autocarro, motrice, rimorchio o semirimorchio (deroga per trasporti affidati a terzi)
- CARGO ISM ENDORSMENT (JC 98 / 019 - 1 May 1998)
 - INSTITUTE RADIOACTIVE CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ED. 10.11.03 (CL. 370).
 - TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

Articolo 22) LIMITI D'INDENNIZZO

Il disposto dall'Art. 5 delle Condizioni Generali di Polizza "Limiti di indennizzo" deve intendersi integralmente abrogato e sostituito come segue:

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dal secondo comma dell'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali - fissato in un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata - fino alla concorrenza comunque, per ogni sinistro e per ogni veicolo, del massimale di euro 100.000,00 a p.r.a. (2)

I massimali di polizza devono sempre intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigia

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia e quelle di cui agli art. 7 e 8 delle Condizioni Generali. (3)

Qualora per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo la Società tiene indenne l'Assicurato anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza per veicolo e per sinistro del massimale di Euro 200.000,00, ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente dalla stessa già previsti, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

Articolo 23) CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FRA PAESI ADERENTI ALLA CMR

Art. 1 - L'assicurazione è prestata, entro i limiti territoriali che seguono, per i trasporti soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 8 dicembre 1960, n. 1621 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come CMR).

Art. 2 - L'assicurazione vale per i trasporti fra i seguenti Paesi: UNIONE EUROPEA compreso Svizzera e Croazia e l'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra le località dei Paesi sopra citati.

Art. 3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme specificate nella presente clausola.

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, si conviene che, qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate sanciti dalla CMR e, a seguito di sentenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi, sino a concorrenza - peraltro - del massimale per sinistro stabilito in polizza ai fini della presente garanzia.

Resta inteso che l'obbligazione assunta dalla Società con la presente clausola è valida per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale e dei quali la Società sia obbligata a tenerlo indenne in base alla garanzia prestata con la presente polizza.

Art. 4 - La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

a) mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);

b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);

c) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

Somma assicurata € 200.000,00

Articolo 24) CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI RISCHI DI INCENDIO E FURTO DURANTE LA SOSTA A TERRA DELLE MERCI

(Per coperture previste ai sensi della GARANZIA B e della GARANZIA C della polizza di responsabilità del vettore stradale)

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della GARANZIA B e dall'art. 7 della GARANZIA C è inclusa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio nonché per furto delle merci durante la loro sosta all'interno dei magazzini o/o aree di deposito o transito o in gestione all'Assicurato.

SAT - Società Italiana Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione

16121 Genova, Italia - Via V. Cuccuberto, 3

Tel. (010) 0105543

Tel. (010) 0105543 - Fax (010) 0105549.400 Telegrammi SATASUR

www.sat.it - sat@sat.it - sat@olinet.it - C.F. 1359/19100 GE

Capitale Sociale € 13.500.000,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00522430167 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26-5-1957 (Rivista Ufficiale del 5-8-1957 n. 135) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'orizz. al n. 1.53554 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAT, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAT S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAT



PAPETERIE 07/2011



Le prestazioni prestate con il presente contratto si intendono operanti anche nel momento in cui, nelle zone portuali, gli automezzi e/o casse mobili e/o containers di proprietà dell'assicurato vengono sganciati dai trattori in attesa di essere imbarcati e/o sbarcati dal traghetto sino al riaggancio col trattore per l'espletamento del viaggio.

Articolo 25) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'Art. 10 della Garanzia "C" si intende annullato e sostituito dal seguente:

"La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico per ogni sinistro gli scoperti sottoindicati:

- ARTICOLO 3 - SCOPERTO 10% - Minimo €. 500,00
- ARTICOLO 4 - SCOPERTO 10% - Minimo €. 500,00
- ARTICOLO 6 - SCOPERTO 10% - Minimo €. 500,00
- ARTICOLO 9 - SCOPERTO 10% - Minimo €. 500,00

Ogni altro danno indennizzabile sotto la presente copertura verrà risarcito previa deduzione di una Franchigia Fissa di €. 500,00.-.

Articolo 26) CLAUSOLA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER TRASPORTO AFFIDATO A TERZI (deroga artt. 3 e 4 Gar. C e artt. 1 e 2 Cl. 2005/A)

Qualora il Contraente affidi il trasporto delle merci assicurate a terzi subvettori, si conviene quanto segue:
in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della GARANZIA C e, ai punti 1 - condizioni di assicurabilità "sorveglianza" e 2 - condizioni di assicurabilità "antifurto" della Cl. 2005/A - Delimitazione della garanzia nel caso di furto di autocarro, motrice, rimorchio o semirimorchio, l'eventuale inosservanza delle condizioni stabilite in detti articoli agli effetti della operatività dell'assicurazione non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto per la garanzia C si intende elevato al 20%.

Articolo 27) DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO - APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Il comma a) dell'Art. 6) della "Clausola B" - "Esclusioni" -, deve intendersi abrogato e sostituito come segue:

a) atti od omissioni causati dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Deve intendersi, inoltre, abrogato l'Art. 6) della Clausola C. Pertanto:

La società è obbligata per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi". Gli eventuali danni verranno regolati con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta agli eventuali scoperti e/o franchigie già previsti in polizza, con il minimo di euro 500,00.

SEZIONE 2 - DANNI PER CONTO

Articolo 28) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Sezione 1 ha lo scopo di tenere coperti tutti i danni materiali e diretti che la merci per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare possano subire durante il trasporto terrestre eccezionale e non, compreso eventuali traversate marittime, lacustri e/o fluviali a mezzo nave traghetto e/o RO-RO, e fatte salve le esclusioni previste dalla Clausola 83/01 ed 83/05.

Articolo 29) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Garanzia viene prestata alle Condizioni Generali della "POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE (Ed. 1983)", integrata dalle seguenti Clausole standard internazionali:

- 83/01 CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO)
- 83/05 CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI
- Cl 2005-A - Delimitazione della garanzia nel caso di furto di autocarro, motrice, rimorchio o semirimorchio (deroga per trasporti affidati a terzi)
- 83-06 - Clausola Rischi Guerra e Mine Sopra Merci
- 88/22 CLAUSOLA RAPINA

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione

20121 Genova - Piazza V. Veneto, 2

Capitale Sociale € 38.000.000,00 i.t. vers. - Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di

Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00522450107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25-

5-1987 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1987 n. 139) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese Assicuratrici

al n. 1.00024 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta

all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

Capitale Sociale € 38.000.000,00 i.t. vers. - Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00522450107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25-5-1987 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1987 n. 139) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese Assicuratrici al n. 1.00024 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

IL GRUPPO
FONDIARIA SAI



PAPINTERAFICHE 072201



- 88/25 CLAUSOLA FURTO TOTALE
- 88/27 CLAUSOLA FURTO PARZIALE COLLI INTERI
- 4.5 Clausola di Assicurazione per Merci Deperibili (autocarro frigorifero)
- TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) JC 2001 - 055
- CARGO ISM ENDORSMENT (JC 98 / 019 - 1 May 1998)
- INSTITUTE RADIOACTIVE CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ED. 10.11.03 (CL. 370).
- TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE.
- SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

Articolo 30) MASSIMALI DI GARANZIA

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono vengono stabilite nelle seguenti misure:

- euro 500.000,00 per ogni autocarro con o senza rimorchio /semirimorchio

Resta inteso che in eccedenza al suddetto importo saranno a carico della Società anche le spese di perizia e le spese eventualmente sostenute per lo sgombero della sede stradale, come meglio precisato nell'articolo che segue.
I limiti di indennizzo suesposti sono stabiliti nella forma "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" che esclude la facoltà per gli Assicuratori di applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice civile.
E' data inoltre facoltà alla Contraente di richiedere, occasionalmente, garanzia per somme superiori a quelle sopraindicate. In tal caso le condizioni e il premio dovuto formeranno oggetto di singola trattativa da effettuarsi di volta in volta prima dell'inizio del rischio.

Articolo 31) MERCI AL GANCIO

La presente copertura assicurativa viene prestata anche per tutte le operazioni di sollevamento, traslazione, movimentazione, carico e scarico, trasbordo di pale solliche e componenti di impianti eolici, con l'utilizzo di macchinari propri e di terzi in abbinamento con gli stessi.
La Contraente è comunque dispensata dal segnalare le singole movimentazioni, traslazioni, sollevamenti ed ogni altra operazione rientrante nella garanzia merce al gancio.

Il massimale garantito per ogni singola operazione è pari ad euro 250.000,00.

Articolo 32) DURATA DELLA GARANZIA

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 3) delle Clausole 83.01 ed 83.06, la garanzia è operante dalla presa in consegna delle merci assicurate da parte del Contraente e/o suoi incaricati, continua durante il corso del viaggio, comprese eventuali giacenze intermedie, e termina con la riconsegna delle merci assicurate nella località di destino indicata nei documenti di trasporto o F.O.B. porti/aeroporti di imbarco per merci destinate all'estero.

Articolo 33) MERCI ESCLUSE

Non rientrano nella garanzia prestata dalla presente polizza le seguenti merci:

- a) Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci usate e/o già danneggiate, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isotermici o frigoriferi, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi.

Articolo 34) SCOPERTI E FRANCHIGIE

Eventuali danni risarcibili in base alla presente polizza, verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.=

Lo scoperto deve obbligatoriamente restare a carico della Contraente/Assicurata sotto pena di decadenza dei diritti di polizza.

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione:
36100 Bassano del Grappa - Via L. Cadamonte, 3
Tel. (0428) 511.554 Fax (0428) 511.553
E-mail: siat@siatass.com - siat@siatass.com - C.F. 1329761004 GE

Capitale Sociale € 38.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00322361007 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25-5-1997 (Gazzetta Ufficiale del 5-4-1997 n. 155) - Iscritta alla Sog. I del Albo Imprese presso l'Albo al n. 1.00034 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.

GRUPPO
FONDIARIA SAI
PAPINOGRAFICHE 02/2011

Oggetto: Fwd: ERRATA CORRIGE Amat vs Lamolisana trasporti vs allianz ass.ni Tribunale di Taranto

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 08/07/2015 8.13

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: ERRATA CORRIGE Amat vs Lamolisana trasporti vs allianz ass.ni Tribunale di Taranto

Data: Tue, 7 Jul 2015 19:16:56 +0200

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

In riferimento al sinistro in oggetto,

comunico che all'odierna udienza sono stati ascoltati i testi da noi intimati (in allegato il verbale di causa)

La causa è stata rinviata all'udienza del 1.12.2015 per prosieguo della prova.

Cordiali saluti

Avv.C. Petrone

-----Messaggio originale-----

Da: avvgiulianomedici@gmail.com

Data: 07/07/2015 18.16

A: <avv.petrone@libero.it>

Ogg: Nuovo documento 88

— Allegati: —

Nuovo documento 88.pdf

2,9 MB

del teste faranno fornire nuove prove delittuose
presso il Tribunale di Campobasso per contestare
l'assunzione della testimonianza di Bovio
Apostro, residente in Campobasso
È presente per l'ASST Spa l'ing. G. L. G. L.
Mod. in sostituzione dell'ing. C. L. G. L.
Il quale si ripete ai propri scritti, deposita
in visione testi attualmente in fase. E
oppone alla richiesta di prove delittuose -
È presente per l'Ellian Spa l'ing. Cesare
de Beggis, quale compare assuntoria dell'ASST
Spa il quale si ripete ai propri scritti, deposita
e evidenze che la Società Attiva non
ha ancora opportunamente ottenuto e quindi
disposto dal Giudice onertando di esibire
copie della richiesta di pagamento inden-
nizzo inoltrata alla Siat Spa e delle
eventuali proteste da quest'ultima alla
Società. È altresì presente l'ing. Moretti
per l'Ellian Assn. la quale si ripete ai propri
scritti.

Il procuratore delle parti che ha proceduto
all'espletamento della prova testi.

Il Giudice
dispone in congruo.

Lo scrivente
alle motivazioni
contenute in
S.p.a. chier
tutte le don
Con il pres

1) Int
di
cin

1)

II)

III

IV

1

Vene istituito il primo titolo di poele aumento
 della responsabilità civile e penale delle
 loro dipendenti per la parte di impiego ed
 APR. Loro e mi chiamano Kevin De Melfete
 nato a Toronto il 24-06-1985 ed
 iv. residente alla Via De Pasquale San L. N.
 n. 53, riconosciuto e mezzo C.I. n. AT 1432
 648 rilasciate dal Comune di Toronto.

APR. È una la circostanza di cui al paragrafo
 A) della memoria iscrivitore dell'Amet
 Spede di cui V.S. mi dà lettura in
 quanto io lavoravo presso il porto mercantile
 e la sera dei festi aperti di discussione
 una valle. Il male il mio tempo di
 lavoro mi trovavo a piedi lungo
 la viale Duca d'Aosta. Ho prima visto
 spaggiare lungo la via un certo
 aut. Amet che si arrestava lungo
 la sede stradale e curava della
 presenza di un certo veicolo autotreno
 esibiti e trasporti eccezionali. Toronto e me 5 mi

APR. Ricordo che nei pressi dell'autotreno non
 vi erano veicoli esibiti alla segnalazione
 del trasporto eccezionale ma solo
 un di poco con la bandierina

durante una pausa di lavoro in un vicolo
per bere un caffè. In effetti proprio alle
passate di via D'Adda d'Adda, ella e
l'altro me con la situazione al terminal
fuori da un parlavo ed in un emisso
una donna. Ho parlato solo un
breve tempo. Sono arrivati lungo il
vicolo di via D'Adda nei pressi della
mercato con la via Mercato ma
in un solo luogo dove mi si trovava
già un autobus bianco esibito e
risparmiare.

322. Essendo parlato che il conducente
dell'autobus si vede a che il
signor G. e Mercedes, da una camera
fu "provvisoriamente" comunicata e
parlavo con persone molto di
modestia quella che lo aveva
chiamato e fermato. Nei pressi del
l'autobus si era solo presto a fare
una conversazione al terminal di
lavoro che sostanzialmente è sempre
fatto. Tra sport occasionali.

Ricordo che l'addetto al trasporto
dopo una visita l'autobus e fu

relazione ed in un secondo momento
dopo con la donna l'autobus fu
invece fermato una fila di auto, lo
invitava ad attraversare l'autobus
già.

323. Dopo parlare che durante queste discus-
sioni che ebbe modo di sentire personal-
mente, si parlò in termini propri di
notare che l'autobus stava effettuando
dei piccoli spostamenti in retromarcia.

324. Nel momento in cui l'autobus riprendeva
la sua marcia verso l'antico ~~terzo~~
attraverso l'elemento in retromarcia
e costante in vista dell'addetto con
la bandiera verde al cancello sporgente
di tale autobus (una pala eolica di
grandi dimensioni) andare a colpire
la parte superiore, deco meglio
destro dell'autobus che aveva
appena ripreso la marcia.

325. Ricordo che la pala eolica era
ipercarica di polveraglia come
la segnalazione vive anche solo luminosa
mentre il camion era dotato di luci
e lampeggianti.

Il fatto che un numero n è l'ultimo
di una serie di numeri a trovare ed un
differenza di una $\pm$ (D.e.) rispetto alla
di una parte posteriore dell'elenco traspa-

mi piace che qualche amico dopo l'eccezionale
 mi parli: alle guide dell'entusiasmo
 mi è impensabile e mi ha tenuto lungo
 la via. Ho visto che non posso collare
 i miei amici ad un'ora come, tutti
 ho un'ora del mio tempo sprecato
 per i miei amici e non posso
 di più.

Il Tribunale mi ha sempre e sempre
mi ha dato informazioni dell'esito
della mia causa.

LCS

- April -

Hanno visto l'cu V. Ma tutti disprezzano
 la democrazia che si dei testi esposti,
 in quanto la cultura con la propria sagacia,
 cercando insieme verità e autodidattici
 la propria ricerca è importante e tutti =
 ricerca di un grande finale, il quale ha
 dimostrato di essere di grande valore.

del giudizio. E' evidente l'abuso del
testa scritta in tale maniera e, in sostanza,
velocemente inattendibile. Dopo alcune ore
testi e questo termina la causa per il bisogno
della prova. Per la causa di Bepi un po'
la decisione delle altre per Mainer,
che non e' una questione delle cause
delle altre cause; si dice, e
insieme, che esiste di ora delle
testi che parlano del partito delle
Mainer. Tappa.

12 Guda

Uscite da per le dimissioni della persona
 incaricata del tutto (Giovanni Giorgio)
 in ordine a tutto ciò che per la gestione
 del tutto si deve fare, e per mezzo di
 la persona di cui si parla di cui si parla
 incaricato della cosa

2511

după ce toate acestea au fost
pe deplin studiate și înțelesuri
de decurs de timp în cele mai bune
exemplare.

Oggetto: Fwd: ERRATA CORRIGE Amat vs Lamolisana trasporti vs allianz ass.ni Tribunale di Taranto

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 08/07/2015 8.13

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: ERRATA CORRIGE Amat vs Lamolisana trasporti vs allianz ass.ni Tribunale di Taranto

Data: Tue, 7 Jul 2015 19:16:56 +0200

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

In riferimento al sinistro in oggetto,

comunico che all'odierna udienza sono stati ascoltati i testi da noi intimati (in allegato il verbale di causa)

La causa è stata rinviata all'udienza del 1.12.2015 per prosieguo della prova.

Cordiali saluti

Avv.C. Petrone

-----Messaggio originale-----

Da: avvgiulianomedici@gmail.com

Data: 07/07/2015 18.16

A: <avv.petrone@libero.it>

Ogg: Nuovo documento 88

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13087
09 LUG. 2015

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Allegati:

Nuovo documento 88.pdf

2,9 MB

del teste faranno fornire nuove prove decisive
presso il Tribunale di Campobasso per consentire
l'assunzione della testimonianza di Boris

Apostro, residente in Campobasso

È presente per l'Asst Spa il Sig. G. L. M. Mod. in sostituzione dell'Avv. Claudio F. F. F.

il quale si ripete ai propri scritti, deposita
in visione testi attualmente in fase. E

oppone alle richieste di prove decisive -

È presente per l'Ellian Spa il Sig. Cesare
de Beggis, quale compare assistente dell'Asst

Spa il quale si ripete ai propri scritti di fusione

è evidente che la Società Attiva non

ha ancora opportunamente ottemperato a quanto

disposto dal Giudice onertando di esibire

copie della richiesta di pagamento inden-

nizzo inoltrata alla Siat Spa e della

eventuale prelazione da prestare all'ultima nella

scadenza. È altresì presente il Sig. M. M. M.

per l'Albert Ass. il quale si ripete ai propri

scritti.

Il procuratore delle parti che ha prodotto

all'esplicitazione della prova test.

Il Giudice

dispone e comprime.

Lo scrivente
alle motivi
contenuto e
S.p.a. chieci
tutte le don

Con il pres

I) Int
di
cin

II)

III)

IV)

I

Vene utilizzato il primo tipo di prova somministrata
 alla responsabile morale e giuridica delle
 sue dipendenze per la famiglia d'impiego ed
 APP. Loro e mi chiamano Kevin D. Melfa
 nato a Toronto il 27-06-1981 ed
 ivi residente alla Via De Pasquale San L. N.
 n. 53, riconosciuto e munito C.I. n. AT 1432
 648 rilasciata dal Comune di Toronto.

APP. È vera la circostanza di cui al paragrafo
 A) della memoria iscrivitore dell'Amat
 Sped. di cui V.S. mi dà lettura in
 quanto io lavoravo presso il porto mercantile
 e la sera dei festi aperti di discussione
 via valle El male il mio turno di
 lavoro mi trovavo a piedi lungo
 la via Duca d'Aosta. Ho quindi visto
 spaggiare lungo detta via un auto
 con Amat che si arrestava lungo
 la sede stradale e curava della
 presenza di un autoveicolo autofermo
 esibiti e trasportati occasionali, Toronto a via 5 mi

APP. Ricordo che nei pressi dell'autofermo non
 vi erano veicoli esibiti che segnalavano
 del trasporto occasionale ma solo
 un dipinto con la bandierina

che si spalanca il tempio.
 Ass. V. L. Tale stato che si spalanca
 per fare una via libera all'Arche
 in un momento ed al pensiero l'orto
 loro sono.

3. La terza parte dell'articolo 1100, n. 1, del
 codice di commercio, che riguarda la materia e contestual-
 mente a quella che si discuteva nell'articolo 1100, n. 2,
 del codice di commercio, tende a far capire
 che si tratta di una materia che si trova
 nel codice di commercio (e non nel codice di
 commercio) e che si trova nel codice di
 commercio (e non nel codice di commercio).

Adesso per me per me solo visto che
se pure c'è e che endi e col
la me per effetto di reborazione
il tutto in spavente di ogni
fine di egualazione anche la
ma non è in il momento dei fatti
ma per me solo e lo stesso viene
tutto la parte di me lo parlo
con una buona pelle.

APR. 29 1904

Domanda: a parlare con il comandante
dell'atollo e con la stessa persona
controlla in forte con i loro
che ne genera il suo al numero 14

con loro insediato nel luogo dell'evento
non ho potuto apprezzare entità

LPR. Riconoscere nelle foto allegata al fascicolo dell'Anno I l'autore e comunicare: foto ed, dove, dello stesso o foglio a seguito dell'esito di una descrizione.

LCS

D. Kallio Kevin

Viene invitato al suo feste che prende
pre e lettura della formula d'impegno.

APR 26 1964

kefo a tonaile d 10-3-62 ed m

a. l. k. e. alla v. e. Gattuso San v. H.

new 100 C.I. in AS 3403700 1/2 x 1/2

do (can not) take to a court of law

dal loro uso di lavoro in corso di vendita
 (una delle loro A 5 ~~-----~~ 2)

Una dependente Anni 1975 esposta

mention de liste

SPR. Al momento del verifico dei dati 10

mi trovo all'incirca di un bel 100 ft.

Il lavoro di un'ora per
il lavoro di un'ora per

lungo il colle dove d'istate era

durante una pausa di lavoro in un'aula
per una pausa. In effetti, proprio nelle
spazio tra le due aule d'Asola, alle
vicinanze del centro, si trova il terminal
bus che mi parlavo ed a cui arrivavo
mentre dovevo. Ho parlato solo un
po' con Ahmet osservando lungo il
vicolo dove d'Asola ha preso delle
"scienze" con la via Mercato nuovo,
in fondo lungo destra via si trovano
già un autobus vecchio adibito a
trasporti eccezionali.

Spiega il primo punto che il conducente
in autobus a valle e che il
suo filo è a Mezzo, da una casella
in "pianura", comunicando e
parlando con persone munite di
quaderno giallo che lo avevano
chiamato a fermarsi. Nei pressi del
l'autobus - era solo presto, spone
mentre con un altro veicolo di
loro che solitamente eccorrono
fuori - tra sport eccezionali.

Ricorda che l'addetto al trasporto
dopo una pausa l'autobus e fu

reclamare ed in un secondo momento
dopo averlo che l'auto l'autobus fu
e fu fermata una fila di auto, lo
invitava ad elsupplere l'autobus
fuori.

APR Poi parlare la durante presto d'as
non che ebbe modo di sentire personal
mente, in quanto in quanto proprio di
notte che l'autobus stava effettuando
dei piccoli spostamenti in zona mercato

APR Nel momento in cui l'autobus riprendeva
la sua marcia verso l'autobus che
avevano effettuato in zona mercato
e costantemente in zona mercato
e costantemente in zona mercato con
la loro marcia verso il cascio sporgente
di tale autobus (una pala eolica II
di grande dimensioni) andare a colpire
la parte superiore, disco aloghi
destra dell'autobus che aveva
appena ripreso la marcia.

APR Ricorda che la pala eolica era
sparsa di pale eoliche fu
la segnalazione vive anche solo l'unico
mentre il camion era dotato di luci
e lampeggianti.

Il primo punto che mi ha colpito è l'analisi
che si fa della situazione attuale del
sistema bancario (P.C.) messo dalla
giustizia per la gestione dell'intera transpa-

Il secondo punto che mi ha colpito è la
analisi della gestione dell'azienda di
una compagnia e mi ha colpito la
gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale
e la gestione del capitale.

Il terzo punto che mi ha colpito è la
gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.

LCS

- Quarta -

Il quarto punto che mi ha colpito è la
gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.
La gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.
La gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.

del giudizio. Il secondo punto che mi ha colpito è
l'analisi della situazione attuale del
sistema bancario (P.C.) messo dalla
giustizia per la gestione dell'intera transpa-
la gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.
La gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.

il quarto

Il quarto punto che mi ha colpito è la
gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.
La gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.

il quarto

Il quarto punto che mi ha colpito è la
gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.
La gestione della società e della
gestione del capitale, come, sotto
la gestione del capitale, sparisce
il capitale e la gestione del capitale.

il quarto

Oggetto: Fwd: Tribunale di Taranto: Amat Spa / Lamolisana Trasporti / Allianz

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 02/12/2015 9.30

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Tribunale di Taranto: Amat Spa / Lamolisana Trasporti / Allianz

Data: Tue, 1 Dec 2015 20:09:24 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

In riferimento al sinistro in oggetto ed al relativo giudizio dinanzi al Tribunale di taranto dott. Pensato,

Invio copia del verbale della udienza odierna .

La causa è stata rinviata all'udienza del 22.3.2016 per il prosieguo della prova.

cordiali saluti

Avv.C. Petrone

Allegati:

Nuovo documento 47.pdf

3,3 MB

Successivamente udienza del 1.12.17. Ufficio
come sottosegretario. In la stessa Trattoria sul
è comparso l'av. Roberto Albano, in sostituzione
dell'av. Franco Spina, il quale nel contatore
integralmente il contenuto della deposizione
della precedente udienza da tutti esente.
deposizioni intrinseca apertamente notificata a
tutti Francesco Frangipane a Basilide Apollonio,
nonché commessa pervenuta dal dott. Paolo
Apollonio di impedimento a presenza alla
prestate udienza. Il teste Francesco Frangipane è
presente in aula. È presente per la società
il sig. G. Lino Manno - sostituto dell'av.
Giovanni Poliani. È altresì presente per l'Alliance
Assini SPA l'av. V. Navetti, la quale dichiara
in proprii scritti di lettura, e verbalmente, e
nell'impugnativa di tutte quanto es adverso delat
to, prodotto, e capitato e concluso. È presente per
l'Alliance Assini SPA l'av. Cesare De Boggi.
L'av. Navetti deposita impugnazione tutti.
A questo punto, i procuratori dichiarano proce-
dere con l'esame del teste presente.

Il giudice
doppio in conformità. Viene introdotto il
teste, il quale, previa lettura della formula di rito,

si impegna a dire la verità.

ADR Sino e suo diemmo Francesco Giuseppe, nato
a Saveneto il 22/12/1977 e residente a
Guercio Sanframondi (BN), al c. 10 Umberto
n. 4. Identificato con C.I. n. AR 4051737
rilasciato dal Comune di Guercio Sanframondi.
Sino dipendente della società La Italcasse
Trasporti, come addetto alle scorte tecniche
di caso dei trasporti eccedenti.

ADR Sino è consapevole dei fatti di causa
in punto in occasione del sinistro del 04/12/12
avvenuto la peripezia di caproscato del
servizio a mezzo el trasporto eccedente
di una pole edica caricata, caricata, capo-
scato La Italcasse Trasporti.

Dor Sino conferma le circostanze 1c) e 2c)
della memoria n. 2 ex art. 183 cpe, depositata
nell'interesse di Alliance spa, e fino
dall'av. V. Navetti, che le S.V. mi legge,
in punto ho visto direttamente il ripescare
del sinistro con come rappresentato in detti
scritti, in quanto al momento del ripescare
della stessa, nella via peripezia di capro-
scato, mi hanno dato le spiegazioni della
pole edica, eccetto al seminario, per

1.
pedicare il defluso del traffico e lo ordi-
namento della marcia.

ADR Nelle una qualità di capo - zocche,
munto dei poteri conferitami dalla legge,
sono ripeto unito di regolare "potentia",
e delle autorizzazioni amministrative,
ho per l'appunto il compito anche di rego-
lare il traffico col il normale defluso
dei veicoli, nel momento in cui si creano
situazioni anomale, partecolore ulokve-
niente alla circolazione del mezzo esibito
al trasporto esecuzionale.

ADR Nell'occasione, unito dell'ora divisa
del corso e dei relativi accessori, quali
palestra, stavo per l'appunto regolando
il traffico in transito sulla via Due
D'Aoste, al fine di consentire il passaggio
dei veicoli che in transito sulla via

Due D'Aoste dovevano oltrepassare
il mezzo esibito a trasporto esecuzionale
che si trovava fermo lungo la detta via,
in attesa di intervenire sulla via Mercato Nuovo,
cosa che avvenne prima ancora del sopraggiungere dell'autobus imprevisto.
ADR Ritenevo che l'autobus in questione
percorresse la via Due D'Aoste e doveva
lasciare in via ripartire il veicolo esecuzionale.

Quindi io personalmente, dopo aver fermato
l'autobus, mi sono accorto che dalla via
Due D'Aoste - dal suo opposto - non sprop-
gimavano altri veicoli e ho autorizzato
il passaggio dell'autobus urbano, dopo aver
ADR previamente rispettato la manovra di
ripartenza dell'autobus, rispetto allo strada,
ed il veicolo esibito al trasporto esecuzionale.

ADR Presso che, ^{nel} dal suo opposto al suo,
su via D'Aoste vi era un altro mio collega
che aveva bloccato il traffico e che era la
mia radio trasmettente mi comunicava
che la strada era libera, anche su via Mercato
Nuovo vi era un altro nostro collega
che bloccare il traffico.

ADR L'autobus nel ripartire ed effettuare
il ritorno al veicolo esecuzionale, intesa
con lo spigolo superiore destro la pala edica
trasportata sul rimorchio. Presso che
l'autobus intesa la punta inferiore della
pala edica, che veicolo sporgeva sulla
strada rispetto alle manovre di ingombro
posteriore del rimorchio. Tale sporgenza
era segnalata con tabelle colorate
bianco/rosso e luci rosse.

ADR Non sono in grado di precisare in quanti
centimetri la punta della pala sporse
rispetto alla sagoma del mezzo, perché
la pala non toccò tutte delle stesse misure.

ADR Ho prima disinquinato della zona
dove che la ripartenza dell'autobus fu
brusca, repentinamente ed io notai che lo
sterzo stava per finire contro la sporgenza
della pala, le tentai di no ma non potendo
arrestare per il rumore dell'autobus già
in movimento non lo fermavo.

ADR Preciso che l'autobus ripartiva quando
era ad una distanza da me di appena
1 mt, 1 mt e $\frac{1}{2}$ e poi io mi trovavo
sotto la pala e sulla destra rispetto all'autobus.

ADR Dopo l'urto l'autobus proseguiva
per circa a fermare dopo circa 4-5 mt,
senza urtare ulteriormente contro il
mezzo eccesivo.

ADR Confermo che il veicolo adibito a trasporto
necessario aveva regolare autorizzazione
dell'ANAS, prot. CBA - 0040047 del
15/11/2012, valido per tre mesi. Preciso
che la ditta la Adria, prima di
effettuare il trasporto eccezionale, deve munirsi

di tali autorizzazioni e deve allertare la
Polizia Stradale del posto. Tali autorizzazioni
prevedono un preciso percorso del mezzo eccezio-
nale.

ADR Confermo che la circoscrizione sub 5c)
della predetta memoria.

ADR Confermo la circoscrizione sub 6c) della
memoria e preciso che fu la Polizia di Stato
ad aver autorizzato la strada che conduceva
a Reggio Calabria, prevista nel nostro percorso
autorizzato; la co e il ma ricavati istruzioni
della Polizia Stradale sul percorso alternativo
ma tantomeno richiesti tali informazioni alle
autorità del posto, preciso, però, che il
dirigente della Polizia comunicò la
chiusura di eventuali strade rientranti
nel percorso autorizzato, cose che non fecero
nell'occasione fu essendo stati da noi
allertati prima della partenza.

ADR Poiché non possiamo arrestare un
veicolo adibito a trasporto eccezionale sulla strada,
abbiamo dopo aver iniziato il tempo
un altro colloquio ad ripercorrere il percorso,
dove era l'esistente del veicolo eccezionale
di fermare i più avanti lungo la via D'Arbo,

che era tale, in quello spazio, da consentire
le manovre per tornare indietro e rical-
colare il percorso con l'aiuto della Piovra
Stradale e/o Municipale.

AD2 Non personalmente nel mentre
il mezzo eccezionale è stato fermo sulla
via D'osta e di fianco la Piovra, perché
impiegato a reggere il traffico e mettere
in sicurezza i mezzi.

AD2 Al momento del nostro passaggio nei
primi dello svincolo per Poggio Celestino
il mezzo eccezionale era passato da
due ruote di scorta ed era seguito
da un altro mezzo sempre dotato di scorta;
arrivati all'incrocio in questione, ogni
veicolo di scorta viene posizionato
in modo tale da bloccare il traffico
e mettere in sicurezza l'area di lavoro.

AD2 Confermo la circostanza sub 8c)
tra della memoria, che mi viene fatta;

AD3 Confermo che al momento in cui
si riprendevano i fatti il mezzo eccezionale
era fermo; confermo la circostanza sub 8c);
AD4 Confermo le circostanze sub 10c)
perché l'autorisazione causava danni solo

alle pale ed alle spiganti, come detto
in oltre con il mezzo dotato e rispetto
messaggio.

Leg. Francesco Giuseppi

A questo punto, l'on. De Baggio impugna
le dichiarazioni rilasciate dal teste meo
che era ridotta ed esprime in ogni caso
la diversa incapacità e testimonianza.

L'on. Martelli impugna la recessione del
incapacità e testimonianza del teste e chiede
rimuovere le cause per il pericolo della
parte testimoniale. L'on. Albano si oppone
alle contestazioni e alle richieste dell'on.
Martelli. L'on. Pedone si oppone
alle contestazioni e alle richieste dell'on.
De Baggio.

Il Giudice

Oggetto: Fwd: AMAT vs Lamolisana Trasporti vs Allianz ass.ni

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 23/03/2016 9.25

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT vs Lamolisana Trasporti vs Allianz ass.ni

Data: Tue, 22 Mar 2016 19:06:12 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera

in riferimento al sinistro in oggetto ed al relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto,

comunico che all'odierna udienza sono stati ascoltati tre testimoni, che nulla hanno aggiunto in ordine alla dinamica del sinistro.

La causa è stata rinviata all'udienza del 3 maggio 2016 per prosiegua prova testi.

Cordiali saluti

Avv.C. Petron

232/AR/12

Oggetto: I: Nuovo documento 134**Mittente:** "info@studiolegalepetrone.it" <info@studiolegalepetrone.it>**Data:** 19/05/2016 17.43**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera,

in riferimento al contenzioso in oggetto invio in allegato verbale dell'ultima udienza e preciso che l'istruttoria è terminata.

la difesa della La Molisana Trasporti non ha chiesto la nomina di un consulente tecnico.

la causa è stata rinviata all'udienza del 13-9-2016

Vista la poca differenza sulla valutazione del quantum da parte del ns perito e del perito dell'Allianz ho chiesto un breve rinvio per valutare con l'Allianz una intesa ed evitare costi di ctu.

Sarà mia cura aggiornarVi sullo stato delle trattative.

Cordiali saluti

Avv.C. Petrone

—Allegati:—

Nuovo documento 134.pdf

2,8 MB

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8581

del 20 MAG. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

9

Handwritten notes on the left side of the page, including a small diagram or sketch.

Handwritten notes on the left side of the page, continuing the text from the previous block.

Handwritten notes on the right side of the page, including a small diagram or sketch.

Handwritten notes on the right side of the page, continuing the text from the previous block.

che, dopo essere stato esaminato, ha dato
all'epoca l'istituzione in stato di discussione
dello stesso. L'on. Medici
ha dato la soluzione del problema e
debono essere in un'unica parola per la
struttura.

è presente, se fra della patria fronte, la 264.
Lorenzo Ardino.

Il giudice

dato atto di punto invari, una per. e proseguo
per la udienza del 3 maggio 1916.

Il giudice



Successivamente udienza del 03.05.16 uffici
come sottostituito. Per la Madonna Trovati è
comparsa l'on. Roberto Albano, in sostituzione dell'on.
Gianni Spino, il quale si riporta ai propri precedenti
scritti difensivi ed altri di corso. Opposte intimazioni
testimoniare acquisite a Di Joia Marco, Janese
Francesco e Tenebre Angelo. Per la All'ont spa
è comparsa l'on. Bruno De Beppe il quale si riporta
ai propri precedenti scritti difensivi. È altresì presente
per l'Amel Spa l'on. Giuliano Medici in sostituzione

ostenta della presenza di un mulo di
 trasporto eccezionale e più precisamente che
 un camion con rimorchio su cui era allacciata
 una pala colata; ricordo che nell'azione
 sul luogo che si trovava fermo il mulo
 di trasporto eccezionale non incontrai molti
 deputati della destra di tale trasporto.
 Ricordo che immediatamente nei pressi dello
 stesso vi era una persona che gestiva una
 bandiera ed io, pertanto, su indicazione
 di questa persona, averti la marcia.

AdR la persona di cui ho parlato mi invitava
 ad effettuare una retromarcia per consentire la
 manovra del mulo eccezionale ma essendo
 tale tipo di manovra per me vietata mi
 invitava ad oltrepassare il mulo di trasporto
 eccezionale sfruttando lo spazio posto sulle
 sinistre delle file.

AdR Avevo appena ripreso la marcia spostandomi
 sulle sinistre come alle indicazioni ripetute
 dell'addetto al trasporto quando improvvisamente
 (vedev) sentivo un urto e nel contempo
 vedeva che il mulo di trasporto eccezionale
 contestualmente alla mia manovra di sorpasso
 stava effettuando una manovra di retromarcia.

APR. Nella stessa ora in quale alle circostanze
 che io e 22 dice minore in tutta la
 area di una in punto relativa a
 l'attività che ne consegue.

APR. L'ora in il punto di impatto fra i due
 si trova nel lato anteriore dell'auto del
 nostro finet parte alta.

APR. L'ora che il impatto si verificò fra la
 parte alta della edicola che sporgeva dal
 muro di cemento in retromarcia e la
 parte anteriore della, nelle sue estremità
 superiori dell'autobus da me condotto.

APR. Ricordo nei documenti allegati del verbale
 di tipo Urban o di dichiarazione

spontanea da me rilasciata in alcune successive
 momenti, dico perché da prima dell'accidente
 venivo in uno stato di estrema confusione,
 dovuto anche all'estrema confusione che si era
 venuta a creare e, pertanto, ho reso anche
 le ulteriori dichiarazioni che mi vennero esibite.

225

L'ora del caso e l'ora. Horelli impugnano la
 dichiarazione che dice fatta in data odierna
 in punto in contatto con la propria repa
 e con la dichiarazione già resa e contenute.

APR. L'ora Horelli esprime la risposta a
 l'interrogatorio del fatto di fare il caso per
 dipendente dell'Inet spa, parte in causa e
 conducente del mezzo al momento del sinistro.
 L'ora. Horelli elto tutta il piede, parte finale
 di tutto, si impegna a dire la verità.

APR. Sono e mi chiamo Ferraresi Angelo nato
 a Toronto il 9.9.68 ed in residenza alla via
 S. Lantini 16/18 - Sono Dipendente della Polizia
 Locale attualmente in servizio.

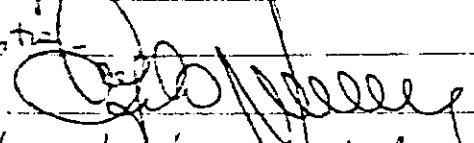
APR. Nella stessa ora in quale alle
 modalità di coordinamento del sinistro oggetto
 di cui in punto non era presente al momento
 del suo verificarsi, e l'ora di portarsi intorno
 in loco dopo la segnalazione della cartella
 operativa effettuando i rilievi del caso.

APR. Ricordo nel verbale allegato gli elti
 quella da me redatto unitamente ai colleghi
 e ciò con specifico riferimento alla presenza
 d'urto. Per ciò che concerne la dichiarazione

spontanea, nulla posso dire in punto non ho
 provveduto io personalmente a raccogliere la stessa.

APR. Dico perché che stante la esistenza di
 una grave difficoltà venute a creare nella
 circolazione in loco, allora la presenza di

un mezzo di trasporto esclusivo, o esclusivamente
un processo di agenzia. E' difficile in base
alle sue idee, in quanto alle verbalizzazioni di
tali servizi propri, risposte di Anso-
nia. Quando sono interrogato, ricordo che
mentre si trovano parole blasonate la
volontà di me dice d'Aosta ed il suo
si presentava un po' più avanti rispetto
alla parte eccisa, occupando quindi una
posizione. L'autore presentava dati alla
parte superiore ma non ricordo se a destra
o sinistra.

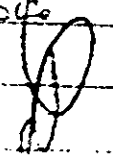
LCS 
Al punto punto si era discusso se bisognasse
mettere volente già formulate nella tua a
senza di sapere l'effettiva di informazione
preludio la Siat assicurarla in ordine alla
procedura di valutazione ed eventuale liquidazione
del danno ripetuto dalla Melrose Transit
nel in occasione dell'evento oggetto di
obbligazione e così in ordine della stessa per
la assicurazione della Melrose Transit n. 56199.
Con Nelson esprime e si oppone alla
valutazione formulata in punto indicante a
fine del presente giudizio. L'on. Meade si

avvocato d'Av. Meade chiede alcuni dati
relativi al fine in punto. Il danno
della Melrose Transit. L'on. Nelson
risponde all'ammontare della parte
eccisa, con come formulata dal presidente
del'Anet, oltre l'esiguo differenza tra la
voluntaria del danno effettuato dalla parte
e quella effettuata dal punto Nelson, in ott.

Il fatto

Il fatto che risulta probato in punto la
parte assicurativa relativa alla Melrose Transit
sulle parole della Melrose Transit, in essere
punto Siat, ordine o detta società di fornire
la documentazione in suo possesso relativa alla
apertura di sinistro relativamente al danno
obbligato in atto di estensione, ed anche relativa
all'evento di liquidazione del danno stesso.

Parola della Commissione per l'apertura da
parte del terzo Siat già di altra documentazione
inverosimile la cui data valuta del 13
settembre 2016 anche per confronto col ANI già
di quanto si esprime sulla cui già voluto.

Il fatto 

Oggetto: Amat vs Lamolisana

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 13/09/2016 18.57

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera,

in riferimento al sinistro in oggetto ed al relativo contenzioso, Vi comunico che, all'udienza odierna, la causa è stata rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 13.12.2016 (esibizione documenti della La Molisana che, avendo un'altra polizza, sarebbe stata in parte già risarcita del danno che ora richiede).

Ad ogni buon conto, per quelli che sono i nostri interessi nel corso del giudizio, resta ancora da stabilire se richiedere o meno la ctu meccanica.

Con l'Avv. Monetti, legale dell'Allianz, Vi sono trattative affinché l'allianz decida di non contestare il quantum della nostra richiesta risarcitoria. In tal caso eviteremo la ctu.

Sarà mia cura aggiornarVi sullo stato delle trattative

Avv.C. Petrone

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15072

del 16 SET. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: amat vs lamolisana trasporti
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 24/10/2017 16.47
A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>
CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buonasera.

Unitamente alla collega dell'Unità Contabilità ho verificato che non ci sono ulteriori fatture inerenti il sinistro da produrre in originale, oltre quella della ditta Pichierri già inviata alle ore 12:55.

Il vetro ed il display con tutte le sue componenti sono stati prelevati, presumibilmente, da altri bus dismessi per consentire la restituzione della vettura funzionante all'area e garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

La perizia del sig. Sion è stata consegnata all'AMAT il 06/02/2013, dopo avere visionato il mezzo danneggiato, utilizzando la documentazione prodotta dall'Area Tecnica: il preventivo della ditta pichierri e per quanto concerne il display è stato prodotto preventivo della CENEL ai fini della valutazione del danno su strumentazione compatibile.

Il bus 578 è stato radiato e rottamato il giorno 04/02/2016.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi

----- Messaggio Inoltrato -----
Oggetto: amat vs lamolisana trasporti
Data: Tue, 24 Oct 2017 12:55:36 +0200
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
A: avv.petrone@libero.it
CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno,
posso inviare solo la fattura delle officine Pichierri, con così breve preavviso.

Ho verificato che l'ultima nostra comunicazione inerente l'oggetto è del mese di settembre 2016 e, oltre a indicare la prossima l'udienza del 13/12/2016, evidenziava che pendevano trattative affinché l'allianz decidesse di non contestare il quantum della richiesta risarcitoria aziendale ed evitare la CTU.

Il collega dell'area tecnica è attualmente in Germania.

Saluti

Dott.ssa T. Tursi

Buongiorno,

la presente solo per ricordarTi la cortesia di inviarmi per mail copia delle fatture per la riparazione del mezzo Amat relative al sinistro in oggetto.

Saluti

Oggetto: Amat vs Lamolisana Trasporti vs Allianz

Mittente: "info" <info@studiolegalepetrone.it>

Data: 25/10/2017 10.31

A: tursi@amat.ta.it

Buongiorno,

invio breve report sullo stato del contenzioso.

L'Amat spa ha promosso il giudizio in questione per chiedere il risarcimento del danno subito dal bus n.578 coinvolto in un sinistro, in data 4.12.2012 alle ore 20.25 in Taranto, con un autotreno adibito a trasporti eccezionali di proprietà della La molisana Trasporti.

A sua volta, La Molisana Trasporti aveva avviato altro contenzioso per chiedere il risarcimento del danno arrecato, nel medesimo sinistro, dal mezzo Amat, alla pala eolica, trasportata dal proprio autotreno.

Preciso che tanto l'Amat spa quanto la controparte sono assicurate per la rca dall'Allianz. Sono costituiti in giudizio l'Avv. De Baggis, per l'Allianz, sulla ns posizione. l'Avv. Monetti, per l'Allianz, sulla posizione della La Molisana trasporti.

Nonostante questo particolare, non si riesce a raggiungere nessun accordo transattivo.

Le cause venivano riunite in Tribunale, giudice dr. Pensato.

Il giudizio, espletata l'attività istruttoria (con dichiarazioni contrastanti dei vari testimoni escussi), veniva rinviato per la produzione documentale di altra polizza da parte della Lamolisana trasporti. A tale obbligo di produzione, Lamolisana non ha mai ottemperato.

Ad ogni buon conto, vi è altro giudizio attinente l'indennizzo per il danno subito dalla pala eolica. A riguardo, con l'Avv. De Baggis, siamo in attesa di leggere la relativa sentenza, per comprendere quali possano essere gli elementi che possano essere utili alla nostra comune difesa nel giudizio che ci occupa.

Nelle more intavolavo trattative con l'Avv. Monetti, al fine di evitare la nomina di un ctu meccanico in considerazione del fatto che:

1. Non vi è contestazione sulla compatibilità dei danni subiti da Amat, ma solo contestazione sull'an, ovvero sulla responsabilità totale o parziale;
2. vi è contestazione sul quantum, ma in misura minima.

Il preventivo dell'Allianz quantifica il danno in E.3415,00.

La nostra richiesta si basa su due documenti ed ammonta ad E. 2992,00 (fattura officine Pichierri) più E.1.600,00 (come da offerta indicatore di destinazione). totale E.3.892,00

Per tali ragioni Vi chiedevo se Vi fossero altre fatture per meglio argomentare le trattative sul quantum (l'an, lo ribadisco, è in contestazione).

Allo stato, in considerazione del fatto che

- la divergenza dei preventivi ammonta a poco più di E.450,00;
- i costi della ctu, inizialmente a noi addebitati, potrebbero essere superiori alla differenza richiesta;
- in sentenza, i costi della ctu potrebbero essere compensati, in ragione di un eventuale concorso;
- Il vetro ed il display con tutte le sue componenti sono stati prelevati, presumibilmente, da altri bus dismessi per consentire la restituzione della vettura funzionante (quindi senza un ulteriore esborso di denaro).

ritengo utile aderire alla quantificazione del danno proposta da Allianz per E. 3415,00.

A riguardo preciso che il giudice, il dr. Pensato, con il quale mi sono già confrontato, ritiene la riparazione effettuata da una società per azioni, di un bene strumentale danneggiato, assoggettabile all'art. 4 d.p.r. n. 633/1972, con conseguente applicazione della disciplina in materia di IVA. Ne consegue che nel liquidare il danno patito da siffatta società e consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione, il giudice non terrà conto di quanto da essa pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito d'imposta.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
Avv.C. Petrone

Oggetto: Re: Amat vs Lamolisana Trasporti vs Allianz

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 27/11/2017 17.50

A: info <info@studiolegalepetrone.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Caro Claudio,

mi sembra di capire che se aderissimo alla quantificazione Allianz, che non tiene conto del fermo tecnico (mille euro circa in meno oltre le cinquecento) noi eviteremmo solo la CTU. Se così fosse in caso di soccombenza o concorsualità dovremmo ridurre o azzerare l'importo. Tieni conto che il fermo del mezzo è stato reale e che normalmente Allianz lo riconosce.

Peravore, mi fai sapere in tempo utile per l'udienza? Dovrò scrivere una deliberazione del CDA sull'argomento. Non mi hai scritto nella mail a quando è andato il rinvio.

Grazie

Tiziana

Il 25/10/2017 10.31, info ha scritto:

Buongiorno,

invio breve report sullo stato del contenzioso.

L'Amat spa ha promosso il giudizio in questione per chiedere il risarcimento del danno subito dal bus n.578 coinvolto in un sinistro, in data 4.12.2012 alle ore 20.25 in Taranto, con un autotreno adibito a trasporti eccezionali di proprietà della La molisana Trasporti.

A sua volta, La Molisana Trasporti aveva avviato altro contenzioso per chiedere il risarcimento del danno arrecato, nel medesimo sinistro, dal mezzo Amat, alla pala eolica, trasportata dal proprio autotreno.

Preciso che tanto l'Amat spa quanto la controparte sono assicurate per la rca dall'Allianz. Sono costituiti in giudizio l'Avv. De Baggis, per l'Allianz, sulla ns posizione. l'Avv. Monetti, per l'Allianz, sulla posizione della La Molisana trasporti.

Nonostante questo particolare, non si riesce a raggiungere nessun accordo transattivo.

Le cause venivano riunite in Tribunale, giudice dr. Pensato.

Il giudizio, espletata l'attività istruttoria (con dichiarazioni contrastanti dei vari testimoni escussi), veniva rinviato per la produzione documentale di altra polizza da parte della Lamolisana trasporti.

A tale obbligo di produzione, Lamolisana non ha mai ottemperato.

Ad ogni buon conto, vi è altro giudizio attinente l'indennizzo per il danno subito dalla pala eolica. A riguardo, con l'Avv. De Baggis, siamo in attesa di leggere la relativa sentenza, per comprendere quali possano essere gli elementi che possano essere utili alla nostra comune difesa nel giudizio che ci occupa.

Nelle more intavolavo trattative con l'Avv. Monetti, al fine di evitare la nomina di un ctu meccanico in considerazione del fatto che:

1. Non vi è contestazione sulla compatibilità dei danni subiti da Amat, ma solo contestazione sull'an, ovvero sulla responsabilità totale o parziale;
2. vi è contestazione sul quantum, ma in misura minima.

Il preventivo dell'Allianz quantifica il danno in E.3415,00.

La nostra richiesta si basa su due documenti ed ammonta ad E. 2992,00 (fattura officine Pichierri) più E.1.600,00 (come da offerta indicatore di destinazione). totale E.3.892,00

Per tali ragioni Vi chiedevo se Vi fossero altre fatture per meglio argomentare le trattative sul quantum (l'an, lo ribadisco, è in contestazione).

Allo stato, in considerazione del fatto che

- la divergenza dei preventivi ammonta a poco più di E.450,00;
- i costi della ctu, inizialmente a noi addebitati, potrebbero essere superiori alla differenza richiesta:
- in sentenza, i costi della ctu potrebbero essere compensati, in ragione di un eventuale concorso;
- Il vetro ed il display con tutte le sue componenti sono stati prelevati, presumibilmente, da altri bus dismessi per consentire la restituzione della vettura funzionante (quindi senza un ulteriore esborso di denaro). ritengo utile aderire alla quantificazione del danno proposta da Allianz per E.3415,00.

A riguardo preciso che il giudice, il dr. Pensato, con il quale mi sono già confrontato, ritiene la riparazione effettuata da una società per azioni, di un bene strumentale danneggiato, assoggettabile all'art. 4 d.p.r. n. 633/1972, con conseguente applicazione della disciplina in materia di IVA. Ne consegue che nel liquidare il danno patito da siffatta società e consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione, il giudice non terrà conto di quanto da essa pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito d'imposta.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
Avv.C. Petrone

Oggetto: Re: Amat vs Lamolisana Trasporti vs Allianz**Mittente:** Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>**Data:** 27/11/2017 17.50**A:** info <info@studiolegalepetrone.it>**CC:** Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Caro Claudio,

mi sembra di capire che se aderissimo alla quantificazione Allianz, che non tiene conto del fermo tecnico (mille euro circa in meno oltre le cinquecento) noi eviteremmo solo la CTU. Se così fosse in caso di soccombenza o concorsualità dovremmo ridurre o azzerare l'importo. Tieni conto che il fermo del mezzo è stato reale e che normalmente Allianz lo riconosce.

Peravore, mi fai sapere in tempo utile per l'udienza? Dovrò scrivere una deliberazione del CDA sull'argomento. Non mi hai scritto nella mail a quando è andato il rinvio.

Grazie

Tiziana

Il 25/10/2017 10.31, info ha scritto:

Buongiorno,

invio breve report sullo stato del contenzioso.

L'Amat spa ha promosso il giudizio in questione per chiedere il risarcimento del danno subito dal bus n.578 coinvolto in un sinistro, in data 4.12.2012 alle ore 20.25 in Taranto, con un autotreno adibito a trasporti eccezionali di proprietà della La molisana Trasporti.

A sua volta, La Molisana Trasporti aveva avviato altro contenzioso per chiedere il risarcimento del danno arrecato, nel medesimo sinistro, dal mezzo Amat, alla pala eolica, trasportata dal proprio autotreno.

Preciso che tanto l'Amat spa quanto la controparte sono assicurate per la rca dall'Allianz. Sono costituiti in giudizio l'Avv. De Baggis, per l'Allianz, sulla ns posizione. l'Avv. Monetti, per l'Allianz, sulla posizione della La Molisana trasporti.

Nonostante questo particolare, non si riesce a raggiungere nessun accordo transattivo.

Le cause venivano riunite in Tribunale, giudice dr. Pensato.

Il giudizio, espletata l'attività istruttoria (con dichiarazioni contrastanti dei vari testimoni escussi), veniva rinviato per la produzione documentale di altra polizza da parte della Lamolisana trasporti.

A tale obbligo di produzione, Lamolisana non ha mai ottemperato.

Ad ogni buon conto, vi è altro giudizio attinente l'indennizzo per il danno subito dalla pala eolica. A riguardo, con l'Avv. De Baggis, siamo in attesa di leggere la relativa sentenza, per comprendere quali possano essere gli elementi che possano essere utili alla nostra comune difesa nel giudizio che ci occupa.

Nelle more intavolavo trattative con l'Avv. Monetti, al fine di evitare la nomina di un ctu meccanico in considerazione del fatto che:

1. Non vi è contestazione sulla compatibilità dei danni subiti da Amat, ma solo contestazione sull'an, ovvero sulla responsabilità totale o parziale;
2. vi è contestazione sul quantum, ma in misura minima.

Il preventivo dell'Allianz quantifica il danno in E.3415,00.

La nostra richiesta si basa su due documenti ed ammonta ad E. 2992,00 (fattura officine Pichierri) più E.1.600,00 (come da offerta indicatore di destinazione). totale E.3.892,00

Attendere risposte
e completare
delibere - eni

Delibera x CDA

chiesta d'ipotesi

IC 27/11

Delibera Deliberazione
Sopra i 100.000.

Oggetto: Fwd: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 21/05/2018 18.04

A: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Adriano, è il secondo sollecito

Se non le hai ancora iniziate dimmelo perfavore. In questo caso le seguirei da sola ma ti dovrei revocare gli incarichi.

Garzie

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Data: Wed, 7 Mar 2018 09:46:08 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: adriano.minetola@libero.it <adriano.minetola@libero.it>

Caro Adriano,

ti sollecito il riscontro di questa mia del 18/01 u.s.

Ciao

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Data: Thu, 18 Jan 2018 15:44:00 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: adriano.minetola@libero.it <adriano.minetola@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Adriano buonasera,

ti invio le note di conferimento incarico delle pratiche in oggetto con i relativi allegati.

Perfavore aggiornami perchè al momento non siamo stati

Oggetto: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 07/03/2018 9.25

A: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Caro Adriano,

ti sollecito il riscontro di questa mia del 18/01 u.s.

Ciao

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Data: Thu, 18 Jan 2018 15:44:00 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: adriano.minetola@libero.it <adriano.minetola@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Adriano buonasera,

ti invio le note di conferimento incarico delle pratiche in
oggetto con
i relativi allegati.

Perfavore aggiornami perchè al momento non siamo stati
contattati da
nessun perito, come mai? C'è qualche problema?

Saluti

Tiziana

—Allegati:—

NOTA AMAT PROT. 8608 DEL 17_05_2017.pdf	1,0 MB
NOTA AMAT PROT. 9552 DEL 01_06_2017.pdf	1,5 MB
NOTA AMAT PROT. 11400 DEL 29_06_2017.pdf	3,5 MB

Oggetto: SINISTRI 052/AL/17 - 076/AL/17 - 089/AL/17

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 18/01/2018 15.44

A: "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Adriano buonasera,

ti invio le note di conferimento incarico delle pratiche in oggetto con i relativi allegati.

Perfavore aggiornami perchè al momento non siamo stati contattati da nessun perito, come mai? C'è qualche problema?

Saluti

Tiziana

— Allegati: —

NOTA AMAT PROT. 8608 DEL 17_05_2017.pdf	1,0 MB
NOTA AMAT PROT. 9552 DEL 01_06_2017.pdf	1,5 MB
NOTA AMAT PROT. 11400 DEL 29_06_2017.pdf	3,5 MB

~~ATTESA~~
Veneranda per la mobilità nell'area di Taranto

1329

18 GEN 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direzione Generale	☐
EA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UT	Ufficio Cont. PRR SINISTRI	☒
PA	Ufficio Pagamenti	☐
ST	Staff	☐

Oggetto: Fwd: Re: Amat vs Lamolisana Trasporti vs Allianz

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 29/05/2018 16.09

A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buonasera Claudio, che novità ci sono su questa pratica?

Ciao

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: Amat vs Lamolisana Trasporti vs Allianz

Data: Mon, 27 Nov 2017 17:50:11 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: info <info@studiolegalepetrone.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Caro Claudio,
mi sembra di capire che se aderissimo alla quantificazione Allianz, che non tiene conto del fermo tecnico (mille euro circa in meno oltre le cinquecento) noi eviteremmo solo la CTU. Se così fosse in caso di soccombenza o concorsualità dovremmo ridurre o azzerare l'importo. Tieni conto che il fermo del mezzo è stato reale e che normalmente Allianz lo riconosce.
Peravore, mi fai sapere in tempo utile per l'udienza? Dovrò scrivere una deliberazione del CDA sull'argomento. Non mi hai scritto nella mail a quando è andato il rinvio.
Grazie
Tiziana

Il 25/10/2017 10.31, info ha scritto:

Buongiorno,

invio breve report sullo stato del contenzioso.

L'Amat spa ha promosso il giudizio in questione per chiedere il risarcimento del danno subito dal bus n.578 coinvolto in un sinistro, in data 4.12.2012 alle ore 20.25 in Taranto, con un autotreno adibito a trasporti eccezionali di proprietà della La molisana Trasporti.

A sua volta, La Molisana Trasporti aveva avviato altro

232/AR/12

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: "Per conto di: sergio.gualco@ordineavvgenova.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 27/12/2018 16.17

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/12/2018 alle ore 16:17:13 (+0100) il messaggio "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" è stato inviato da

"sergio.gualco@ordineavvgenova.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Prot. n. 23170
del 27 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SIC	Sicurezza	☐
SPC	Spese	☐
SPR	Spese	☐

Certified email message

On 27/12/2018 at 16:17:13 (+0100) the message "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" was sent by "sergio.gualco@ordineavvgenova.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

The original message is attached.

Message ID: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: sergio.gualco@ordineavvgenova.it

Data: 27/12/2018 16.17

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Scrivo a nome e per conto della SIAT SPA di Genova, la quale giusta sentenza del Tribunale di Campobasso ha corrisposto in favore della LA MOLISANA Trasporti srl la somma di € 18.634,80 corrispondente ai danni subiti dalla pala eolica trasportata a seguito dell'urto procurato dal mezzo della AMAT.

Tenuto conto che la responsabilità dell'incidente stradale deve essere ricondotta esclusivamente a V.S., con la presente Vi invito a voler provvedere entro 30 giorni da oggi, al pagamento dell'importo di € 18.634,80 oltre € 1500 per interessi, rivalutazione e spese legali per il mio intervento.

In attesa di un Vs. cortese e pronto riscontro porgo i più cordiali saluti.

Sergio Gualco



Via G. D'Annunzio, 2/59
GENOVA 16121
tel.: +39 010 595.60.56
fax: +39 010 570.57.88
e.mail:sergiogualco@tin.it

SE NON SIETE I DESTINATARI INDICATI SOPRA, VI PREGHIAMO DARCENE IMMEDIATA NOTIZIA
IF YOU ARE NOT THE NAMED RECIPIENT OF THIS MESSAGE, PLEASE NOTIFY US FORTHWITH AND

RISERV.

CONFIDEI

---Allegati:-----

postacert.eml	10,2 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: "Per conto di: sergio.gualco@ordineavvgenova.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 27/12/2018 16.17

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/12/2018 alle ore 16:17:13 (+0100) il messaggio "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" è stato inviato da

"sergio.gualco@ordineavvgenova.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 27/12/2018 at 16:17:13 (+0100) the message "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" was sent by

"sergio.gualco@ordineavvgenova.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

The original message is attached.

Message ID: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: sergio.gualco@ordineavvgenova.it

Data: 27/12/2018 16.17

Prot. n. 23170
del 27 DIC 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STC Segreteria ☐
STP Servizi ☐
STC STC Competente ☐
STP STP ☐

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Scrivo a nome e per conto della SIAT SPA di Genova, la quale giusta sentenza del Tribunale di Campobasso ha corrisposto in favore della LA MOLISANA Trasporti srl la somma di € 18.634,80 corrispondente ai danni subiti dalla pala eolica trasportata a seguito dell'urto procurato dal mezzo della AMAT.

Tenuto conto che la responsabilità dell'incidente stradale deve essere ricondotta esclusivamente a V.S., con la presente Vi invito a voler provvedere entro 30 giorni da oggi, al pagamento dell'importo di € 18.634,80 oltre € 1500 per interessi, rivalutazione e spese legali per il mio intervento.

In attesa di un Vs. cortese e pronto riscontro porgo i più cordiali saluti.

Sergio Gualco



Via G. D'Annunzio, 2/59
GENOVA 16121
tel.: +39 010 595.60.56
fax: +39 010 570.57.88
e.mail:sergiogualco@tin.it

SE NON SIETE I DESTINATARI INDICATI SOPRA, VI PREGHIAMO DARCENE IMMEDIATA NOTIZIA
IF YOU ARE NOT THE NAMED RECIPIENT OF THIS MESSAGE, PLEASE NOTIFY US FORTHWITH AND

RISERV.

CONFIDEI

—Allegati:—

postacert.eml	10,2 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: "Per conto di: sergio.gualco@ordineavvgenova.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 27/12/2018 16.17

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/12/2018 alle ore 16:17:13 (+0100) il messaggio "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" è stato inviato da "sergio.gualco@ordineavvgenova.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it
allianz.spa@pec.allianz.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 27/12/2018 at 16:17:13 (+0100) the message "Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" was sent by "sergio.gualco@ordineavvgenova.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it
allianz.spa@pec.allianz.it

The original message is attached.

Message ID: 505285CA.00994A68.F03DADBE.D8E02F92.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: sergio.gualco@ordineavvgenova.it

Data: 27/12/2018 16.17

Amat

Prot. n. 23470

del 27 DIC. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Servizio	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP,RR, SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SPC	Stati Civili	☐
SPC	Stati Civili	☐
SPC	Stati Civili	☐
SPC	Stati Civili	☐
SPC	Stati Civili	☐

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Scrivo a nome e per conto della SIAT SPA di Genova, la quale giusta sentenza del Tribunale di Campobasso ha corrisposto in favore della LA MOLISANA Trasporti srl la somma di € 18.634,80 corrispondente ai danni subiti dalla pala eolica trasportata a seguito dell'urto procurato dal mezzo della AMAT.

Tenuto conto che la responsabilità dell'incidente stradale deve essere ricondotta esclusivamente a V.S., con la presente Vi invito a voler provvedere entro 30 giorni da oggi, al pagamento dell'importo di € 18.634,80 oltre € 1500 per interessi, rivalutazione e spese legali per il mio intervento.

In attesa di un Vs. cortese e pronto riscontro porgo i più cordiali saluti.

Sergio Gualco



Via G. D'Annunzio, 2/59
GENOVA 16121
tel.: +39 010 595.60.56
fax: +39 010 570.57.88
[e.mail:sergiogualco@tin.it](mailto:sergiogualco@tin.it)

SE NON SIETE I DESTINATARI INDICATI SOPRA, VI PREGHIAMO DARCENE IMMEDIATA NOTIZIA
IF YOU ARE NOT THE NAMED RECIPIENT OF THIS MESSAGE, PLEASE NOTIFY US FORTHWITH AND
RISERV.
CONFIDEI

—Allegati:-----

postacert.eml	10,2 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: La Molisana Trasporti c AMAT SPA
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 04/01/2019 10.58
A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>
CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno Claudio,

L'AMAT ha ricevuto via pec una richiesta di risarcimento del danno dell'importo di € 18.634,80, oltre € 1.500,00 da parte dell'avvocato Sergio Gualco, nell'interesse della SIAT (supponiamo si tratti della compagnia di Assicurazioni della Molisana Trasporti) giusta sentenza (che non è stata allegata) del Tribunale di Campobasso che avrebbe disposto detto risarcimento per i danni subiti dalla pala eolica in favore della Molisana.

Provvedi per favore a riscontrare la nota del legale e cerca di indagare sulla sentenza che cita.

Con l'occasione ti prego di darmi un cenno di riscontro alla mia e-mail del 29/05/2018 sull'argomento.

Grazie.

Tiziana Tursi

—Allegati:—

PEC AVVOCATO GUALCO DEL 27 12 2018.pdf

372 kB

1991/2019
29/1/2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: "Per conto di: sergio.gualco@ordineavvgenova.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 28/01/2019 17.10

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/01/2019 alle ore 17:10:54 (+0100) il messaggio "Re: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" è stato inviato da

"sergio.gualco@ordineavvgenova.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 50F5B731.011AB448.953A53B4.A9493CC8.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/01/2019 at 17:10:54 (+0100) the message "Re: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844" was sent by

"sergio.gualco@ordineavvgenova.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

allianz.spa@pec.allianz.it

The original message is attached.

Message ID: 50F5B731.011AB448.953A53B4.A9493CC8.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Re: Incidente del 4.12.2012 nel Comune di Taranto - urto procurato da autobus AMAT n. 578 (linea 14) tg. DW518TR assicurato con ALLIANZ div. Ras (sin. n. 01.919868537.041 contro trattore DK225YP + semirimorchio AC75870 - danni a pala eolica della Leitwind - mio rif. 2844

Mittente: "avv. Sergio Gualco" <sergio.gualco@ordineavvgenova.it>

Data: 28/01/2019 17.10

A: amat@pec.amat.ta.it, allianz.spa@pec.allianz.it

Faccio seguito alla mia pec qui sotto riportata ad oggi priva di riscontro.

Tenuto conto del tempo trascorso al fine di evitare di dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria, Vi invito a farmi conoscere le Vs. decisioni entro i prossimi 7 giorni.

In attesa porgo i più cordiali saluti

Sergio Gualco

Il 27/12/2018 16:17, sergio.gualco@ordineavvgenova.it ha scritto:

Scrivo a nome e per conto della SIAT SPA di Genova, la quale giusta sentenza del Tribunale di Campobasso ha corrisposto in favore della LA MOLISANA Trasporti srl la somma di € 18.634,80 corrispondente ai danni subiti dalla pala eolica trasportata a seguito dell'urto procurato dal mezzo della AMAT.

Tenuto conto che la responsabilità dell'incidente stradale deve essere ricondotta esclusivamente a V.S., con la presente Vi invito a voler provvedere entro 30 giorni da oggi, al pagamento dell'importo di € 18.634,80 oltre € 1500 per interessi, rivalutazione e spese legali per il mio intervento.

In attesa di un Vs. cortese e pronto riscontro porgo i più cordiali saluti.

Sergio Gualco



Studio Legale Cugiolu Gualco

Via G. D'Annunzio, 2/59
GENOVA 16121
tel.: +39 010 595.60.56
fax: +39 010 570.57.88
e.mail:sergiogualco@tin.it

SE NON SIETE I DESTINATARI INDICATI SOPRA, VI PREGHIAMO DARCENE IMMEDIATA NOTIZIA
IF YOU ARE NOT THE NAMED RECIPIENT OF THIS MESSAGE, PLEASE NOTIFY US FORTHWITH A

RISE

CONFI

--

SERGIO GUALCO
Studio Legale Cugiolu Gualco
Via G. D'Annunzio, 2/59
GENOVA 16121
tel.: +39 010 595.60.56
fax: +39 010 570.57.88
[e.mail:sergiogualco@tin.it](mailto:sergiogualco@tin.it)

SE NON SIETE I DESTINATARI INDICATI SOPRA, VI PREGHIAMO DARCENE IMMEDIATA NOTIZIA
IF YOU ARE NOT THE NAMED RECIPIENT OF THIS MESSAGE, PLEASE NOTIFY US FORTHWITH AND

RISERV.

CONFIDE!

Allegati:

postacert.eml	13,4 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: La Molisana Trasporti c AMAT SPA

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 31/01/2019 9.04

A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>, Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno Claudio,

attendo tue notizie in merito alla pratica in oggetto.

Già ti informai della richiesta pervenuta dall'avvocato Gualco, che ti allego nuovamente alla presente, e ti informo che il legale di controparte ha effettuato un nuovo sollecito con nota pec del 28/01/2019 che ti invio.

Resto in attesa di ricevere copia dei riscontri che vorrai effettuare al legale e di un aggiornamento in merito alla questione.

Saluti

Tiziana Tursi

Oggetto:La Molisana Trasporti c AMAT SPA

Data:Fri, 4 Jan 2019 10:58:10 +0100

Mittente:Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A:avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

CC:Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno Claudio,

L'AMAT ha ricevuto via pec una richiesta di risarcimento del danno dell'importo di € 18.634,80, oltre € 1.500,00 da parte dell'avvocato Sergio Gualco, nell'interesse della SIAT (supponiamo si tratti della compagnia di Assicurazioni della Molisana Trasporti) giusta sentenza (che non è stata allegata) del Tribunale di Campobasso che avrebbe disposto detto risarcimento per i danni subiti dalla pala eolica in favore della Molisana.

Provvedi per favore a riscontrare la nota del legale e cerca di indagare sulla sentenza che cita.

Con l'occasione ti prego di darmi un cenno di riscontro alla mia e-mail del 29/05/2018 sull'argomento.

Grazie.

Tiziana Tursi

Oggetto: Re: AMAT SPA - GIUSTO C AMAT E LAMOLISANA C AMAT

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 15/03/2021, 19:14

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera

in riferimento alle due posizioni in oggetto riporto quanto segue.

Amat vs Giusto + Allianz

causa rinviata all'udienza del 19.04.2021 per il bonario componimento concordato. Siamo in attesa di ufficializzare con l'Avv. Fortunanto, legale dell' Allianz la transazione ormai concordata con spese compensate.

Lamolisansa vs Amat +Allianz

Allego sentenza favorevole con la quale la corte di appello ha rigettato l'atto di appello principale proposto dalla Lamolisana e l'atto di appello incidentale proposto dall'Allianz.

Preciso che ho inviato i conteggi per ottenere le somme indicate.

Cordiali saluti

Avv. Giuliano Medici

Il 15/03/2021 15:33 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

Buon pomeriggio Claudio,

mi puoi aggiornare su questi due giudizi per favore?

Recentemente per il primo ho inviato l'adesione dell'Amat alla definizione del giudizio secondo le richieste Allianz, in merito al secondo l'avvocato Medici mi informò che era stato definito.

Saluti,

Tiziana

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004708/2021 del 16/03/2021 07:58:40

Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovinazzi 91- 74123 TARANTO

Telefono: (+39) 0994521480

Fax: (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv:petrone@libero.it

— Allegati: —

sentenzacorte appello taranto lamolisana amat allianz.pdf

406 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004708/2021 del 16/03/2021 07:58:40



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Pietro Genoviva | - Presidente relatore |
| 2) Dr. Michele Campanale | - Consigliere |
| 3) Dr. Francesco Ottaviano | - Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 446 del ruolo generale anno 2018,
riservata per la decisione all'udienza del 6.11.2020

tra

La Molisana Trasporti srl, rappresentata e difesa dall' avv. Gianni Spina, giusta mandato allegato all'atto di appello	Appellante
---	------------

e

AMAT spa, rappresentata e difesa dall'avv Claudio Petrone, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado	Appellata
--	-----------

Nonché

Allianz spa, rappresentata e difesa dagli avv Vittoria Monetti e Cesare De Baggis,
giusta mandati in atti

Appellata ed appellante incidentale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv Spina per l'appellante principale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il totale accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in primo grado, con affermazione della piena ovvero almeno prevalente responsabilità del conducente dell'autobus dell'AMAT spa nel sinistro per cui è causa e conseguente risarcimento dei danni patiti dalla sua assistita, il tutto come meglio specificato nelle conclusioni dell'atto di appello e con vittoria delle spese dell'intero giudizio .

L' avv Petrone per l'AMAT spa ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese .

Gli avv. Monetti e De Baggis per l'assicurazione appellata ed appellante incidentale, hanno chiesto, a seconda delle rispettive impostazioni difensive, il rigetto ovvero l'accoglimento dell'impugnazione principale e l'accoglimento di quella incidentale, con finale esclusione di ogni responsabilità o manleva a carico dell'assicurazione e vittoria di spese .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto datato 10.11.2018, La Molisana Trasporti srl interponeva appello avverso la sentenza n. 995/2018, emessa dal Tribunale di Taranto l' 11.4.2018, con cui, accertato il paritario concorso di colpa nel sinistro avvenuto tra un autobus dell'AMAT spa ed un suo veicolo adibito a trasporto eccezionale di una pala eolica, era stata condannata, in solido con l'Allianz spa, al pagamento in favore della controparte della somma di E 1994,20 oltre accessori e spese di lite, con ulteriore

rigetto di tutte le domande di risarcimento danni e di manleva dalla stessa appellante proposte in primo grado .

In particolare, nel lungo ed articolato atto di appello, La Molisana Trasporti srl (d'ora in avanti denominata semplicemente "La Molisana") lamenta che il Giudice di prime cure, mal interpretando le norme di legge ed i fatti di causa, abbia : a) ritenuto il paritario concorso di colpa, anziché la responsabilità esclusiva o quanto meno prevalente dell'autista dell'AMAT spa, che, nell'effettuare una negligente manovra di sorpasso del suo automezzo per trasporto eccezionale, fermo al lato della strada, aveva gravemente urtato e danneggiato la pala eolica sullo stesso caricata; b) ritenuto inammissibile la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della propria assicurazione Allianz spa per non aver provveduto alla rituale chiamata in causa in garanzia della stessa; c) condannato anche l'assicurata, anziché la sola assicurazione, al risarcimento dei danni in favore dell'AMAT; d) rigettato ingiustamente le ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'odierna appellante, ritenendole carenti di prova nonostante dagli atti di causa risultasse il contrario; e) regolato erroneamente spese di lite, condannandola al loro pagamento in favore dell'AMAT spa e compensandole per il resto .

Mentre Cassullo Domenico, conducente dell'autotreno de La Molisana, rimaneva contumace come lo era stato in primo grado, si costituivano anche in questa fase le due società appellate, l'AMAT spa chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza, l'Allianz spa articolando due distinte difese a mezzo di differenti patrocinatori, forse perché evocata in giudizio in primo grado ora come assicuratrice de La Molisana, ora come assicuratrice dell'AMAT .

Nella prima veste, da un lato aderiva all'appello principale, concludendo per l'esclusiva responsabilità dell'autista dell'AMAT, dall'altro spiegava appello incidentale, deducendo l'inoperatività della polizza stipulata da La Molisana dal momento che il suo ritenuto concorso di

colpa era stato ascritto alla negligenza del capo-scorta e non dell'autista del mezzo di trasporto; nella veste di assicuratrice dell'AMAT chiedeva invece il rigetto dell'appello proposto da La Molisana, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

All'udienza di p.c. del 6.11.2020, la causa veniva riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .

L'appello principale appare infondato, al pari di quello incidentale, e pertanto vanno entrambi rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

Le doglianze mosse da entrambe le parti alla motivata e pienamente condivisibile sentenza di primo grado non sembrano infatti cogliere nel segno, sostanziandosi da parte de La Molisana nella mera riproposizione dei motivi in fatto ed in diritto già ampiamente considerati e disattesi dal Giudice di prime cure, da parte dell'Allianz spa nell'introduzione di un'eccezione di inoperatività della polizza mai formulata in primo grado e comunque chiaramente infondata .

Ed invero, per quel che riguarda l'appello principale, con cui si insiste nel ritenere esclusivo responsabile del sinistro l'autista dell'AMAT che effettuò il sorpasso del veicolo fermo al lato della strada, basti qui ribadire, come già ampiamente argomentato nella sentenza qui impugnata, che l'indubbia imperizia dimostrata dal detto autista nel superare un mezzo di trasporto eccezionale che caricava un'ingombrante pala eolica fa il paio con la corrispondente negligenza del capo-scorta del trasporto in questione, Garofano Giuseppe, (anch'esso dipendente de La Molisana al pari dell'autista dell'autotreno), che ai sensi dell'art 14 del disciplinare attuativo del DLgs 285/1992 era tenuto ad intervenire in ogni situazione che necessitava di attività di segnalazione, di pilotaggio e regolazione del traffico sul tratto di strada interessato al trasporto eccezionale .

In altri termini, il Garofano ha sicuramente concorso, con efficienza causale e negligenza pari a quella dell'autista dell'AMAT, a provocare la collisione tra l'autobus in fase di sorpasso e la pala

eolica che fuoriusciva dalla sagoma dell'autotreno, poiché non doveva limitarsi, per liberare il tratto di strada in questione, ad indicare la manovra di sorpasso del veicolo fermo, ma la doveva guidare, impartendo al conducente dell'autobus le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione della manovra stessa, tanto più che si era in presenza di scarsa visibilità per l'ora notturna; non a caso la Polizia Municipale intervenuta sul posto provvedeva a contravvenzionare il Garofano ai sensi dell'art 10 comma 25 ter del CdS .

Del resto, come riportato nell'atto di appello, lo stesso Garofano ha in primo grado precisato che al momento del verificarsi del sinistro si trovava "sotto la sporgenza della pala eolica, accanto al semirimorchio, per facilitare il deflusso del traffico e lo svolgimento della manovra" e che aveva autorizzato il passaggio del veicolo dell'AMAT dopo essersi personalmente accertato che non sopraggiungevano veicoli in senso opposto ed aver verificato la massa di ingombro dell'autobus rispetto alla strada ed al veicolo adibito al trasporto eccezionale .

Tali circostanze, emergenti pacificamente dagli atti di causa, non possono quindi che confermare il pari concorso di colpa affermato nella sentenza di primo grado e quindi limitare al 50% la misura dei rispettivi risarcimenti per i danni effettivamente subiti dalle parti in causa .

Non essendo stato qui contestato l'importo liquidato in favore dell'AMAT, resta da considerare l'ulteriore motivo di appello proposto da La Molisana, che lamenta la sotto-stima da parte del primo Giudice dei danni subiti direttamente ed indirettamente in conseguenza del sinistro per cui è causa .

Nella sentenza impugnata, al fine di quantificare detti danni, si fa infatti riferimento alla sentenza n. 580/2017, emessa dal Tribunale di Campobasso e prodotta in atti, che ha condannato altra società assicuratrice de La Molisana al pagamento della somma di E 20.705,33 al lordo delle franchigie contrattuali: se si esamina attentamente tale sentenza si evince facilmente che l'odierna appellante è stata così ristorata per i danni subiti dalla pala eolica che trasportava,

come da fatture della Leitwind e della Energ.log. , cioè proprio quelle stesse fatture ancora qui menzionate per sostenere l'insufficiente liquidazione del danno in primo grado, ove invece il Giudice ha applicato l'ovvio e condivisibile principio per cui la parte lesa non può duplicare il risarcimento preteso, con inammissibile indebito arricchimento .

Per il resto, non può che ribadirsi che la semplice produzione delle fatture, così come della corrispondenza intercorsa tra le parti, non dimostra di per sé di aver patito un danno patrimoniale e che comunque le fatture in questione, per la loro genericità, non consentono di individuare con certezza le lavorazioni effettuate, tanto più che per altri versi non risulta affatto provato che la pala eolica era ormai inservibile e non più riparabile .

Allo stesso modo, non può che condividersi la conclusione cui è giunto il primo Giudice, secondo cui manca in atti la prova certa sia dei danni riportati dal manufatto trasportato, che delle ulteriori pretese risarcitorie per fermo tecnico dell'autotreno (che non risulta sia stato danneggiato nel sinistro), per mancato guadagno e per perdita di chance commerciali .

Rimangono infine da considerare gli altri aspetti del rapporto assicurativo tra La Molisana e l'Allianz spa, così come reciprocamente contestati nei rispettivi appelli, lamentando la prima società il mancato accoglimento della sua domanda di manleva e la condanna in solido nei confronti dell'AMAT, la seconda eccependo l'inoperatività della polizza, che a suo dire avrebbe coperto unicamente il fatto colposo del conducente dell'autotreno e non anche quello del capo-scorta .

Quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda di garanzia proposta in primo grado da La Molisana mediante semplice formulazione nella comparsa di costituzione, senza apposita chiamata in causa dell'assicurazione nelle forme di legge, occorre qui richiamare sia la nota sentenza della S.C. a Sezioni Unite (la n. 24707/2015, pure citata nell'atto di appello), che ha completamente svalutato la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (quale quella

azionata dall'assicurato nei confronti del suo assicuratore nell'ambito di un giudizio intentato dal terzo danneggiato), sia il chiaro precetto desumibile dall'ultimo comma dell'art 1917 cc e dal combinato disposto degli artt 32-106 cpc, secondo cui l'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore e ciò deve avvenire nelle forme di cui agli artt 106 -167-269 cpc , eventualmente con le conseguenze previste dall'art 32 cpc in tema di competenza; a ciò basti soltanto aggiungere che può definirsi domanda riconvenzionale, proponibile nella tempestiva comparsa di costituzione e risposta senza alcun ulteriore onere, soltanto quella proposta dal convenuto nei confronti dell'attore che lo ha evocato in giudizio .

Ugualmente infondato è il motivo dell'appello principale in cui si contesta la pronunzia della condanna al risarcimento danni in solido con l'assicurazione, invocando in ipotesi l'esclusiva responsabilità della stessa, poiché, come è noto, la parte danneggiata (come è avvenuto nella specie) può ben cumulare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ex art 144 CdA con quella nei confronti dell'assicurato-danneggiante ex art 2043 e ss cc al fine di ottenere la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patiti .

Quanto infine all'appello incidentale proposta dall'Allianz spa quale assicuratrice de La Molisana, da un lato appare evidente la sua inammissibilità ex art 345 cpc, trattandosi di questione ed eccezione mai sollevata in primo grado, dall'altro la sua manifesta infondatezza poiché nell'ambito dei trasporti eccezionali che richiedano la scorta di sicurezza non può artificiosamente scindersi la figura dell'autista del mezzo da quella del capo-scora, anch'esso dipendente dell'assicurata, tanto più che l'autotreno in questione era specificatamente assicurato per i trasporti di carattere eccezionale cui era adibito .

Al rigetto dei rispettivi appelli consegue la compensazione delle spese di lite tra l'Allianz e La Molisana, mentre quest'ultima va condannata al loro pagamento nei confronti dell'AMAT spa, ingiustamente evocata in questa fase mediante l'appello principale .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :

1. rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2018 dell' 11.4.2018 ;
2. compensa tra La Molisana Trasporti srl e l'Allianz spa anche le spese di questa fase ;
3. condanna La Molisana Trasporti srl al pagamento in favore dell'AMAT spa delle spese del presente grado, che si liquidano in E 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% ;
4. dà atto che in relazione ad entrambi gli appelli sussistono i presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 .

Così deciso in Taranto in data 12.2.2021, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.

Il Presidente estensore

(dott. Pietro Genoviva)

Oggetto: Fwd: Giusto Amat e Lamolisana Amat

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 25/09/2021, 06:43

A: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto:Giusto Amat e Lamolisana Amat

Data:Fri, 24 Sep 2021 17:42:40 +0200

Mittente:info <info@studiolegalepetrone.it>

Rispondi-a:info@studiolegalepetrone.it

A:tursi <tursi@amat.ta.it>

In riferimento ai due contenziosi in oggetto,

confermo che, per quanto riguarda la posizione Giusto Amat, la stessa è stata transatta (secondo le nostre intese raggiunte) con spese compensate. Il giudizio è, pertanto, estinto.

Provvederò a inviare nota spese come da convenzione.

Per quanto riguarda la posizione Amat vs Lamolisana, provvedo ad inviare nuovamente sollecito al legale dell'Allianz.

Cordiali saluti

Avv.Giuliano Medici

per studio Petrone

Oggetto: AMAT SPA - GIUSTO C AMAT E LAMOLISANA C AMAT

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 24/09/2021, 09:43

A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno avvocato Medici,

è possibile avere un aggiornamento in relazione alle pratiche in oggetto?

Giusto C/AMAT

a seguito dell'udienza del 19.04.2021 per il bonario componimento concordato non mi sembra di avere ricevuto un seguito. Per favore può verificare e, nel caso lo avesse già fatto, può reindirizzarmi la mail con la copia della transazione?.Affinchè io possa archivare la pratica.

Lamolisansa vs Amat +Allianz

A fronte della sentenza favorevole con la quale la Corte di appello ha rigettato l'atto di appello principale proposto dalla Lamolisana e l'atto di appello incidentale proposto dall'Allianz, al momento non abbiamo ricevuto l'importo di € 1.994, 20 (oltre accessori) da parte di Allianz così come statuito in sentenza di primo grado (995/2018), nè le spese legali liquidate in favore della Società.

Saluti,

Tiziana Tursi

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il 16/03/2021 07:53, Tiziana Tursi ha scritto:

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Re: AMAT SPA - GIUSTO C AMAT E LAMOLISANA C AMAT

Data:Mon, 15 Mar 2021 19:14:41 +0100

Mittente:avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A:Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera

in riferimento alle due posizioni in oggetto riporto quanto segue.

Amat vs Giusto + Allianz

causa rinviata all'udienza del 19.04.2021 per il bonario componimento concordato. Siamo in attesa di ufficializzare con l'Avv. Fortunanto, legale dell' Allianz la transazione ormai concordata con spese compensate.

Lamolisansa vs Amat +Allianz

Allego sentenza favorevole con la quale la corte di appello ha rigettato l'atto di appello principale proposto dalla Lamolisana e l'atto di appello incidentale proposto dall'Allianz.

Preciso che ho inviato i conteggi per ottenere le somme indicate.

Cordiali saluti

Avv. Giuliano Medici

Il 15/03/2021 15:33 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

Buon pomeriggio Claudio,

mi puoi aggiornare su questi due giudizi per favore?

Recentemente per il primo ho inviato l'adesione dell'Amat alla definizione del giudizio secondo le richieste Allianz, in merito al secondo l'avvocato Medici mi informò che era stato definito.

Saluti,

Tiziana

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovinazzi 91- 74123 TARANTO

Telefono: (+39) 0994521480

Fax: (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv.petrone@libero.it

Oggetto: Re: AMAT SPA - GIUSTO C AMAT E LAMOLISANA C AMAT

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 15/03/2021, 19:14

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera

in riferimento alle due posizioni in oggetto riporto quanto segue.

Amat vs Giusto + Allianz

causa rinviata all'udienza del 19.04.2021 per il bonario componimento concordato. Siamo in attesa di ufficializzare con l'Avv. Fortunato, legale dell' Allianz la transazione ormai concordata con spese compensate.

Lamolisa vs Amat +Allianz

Allego sentenza favorevole con la quale la corte di appello ha rigettato l'atto di appello principale proposto dalla Lamolisana e l'atto di appello incidentale proposto dall'Allianz.

Preciso che ho inviato i conteggi per ottenere le somme indicate.

Cordiali saluti

Avv. Giuliano Medici

Il 15/03/2021 15:33 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

Buon pomeriggio Claudio,

mi puoi aggiornare su questi due giudizi per favore?

Recentemente per il primo ho inviato l'adesione dell'Amat alla definizione del giudizio secondo le richieste Allianz, in merito al secondo l'avvocato Medici mi informò che era stato definito.

Saluti,

Tiziana

--

Dottorssa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004708/2021 del 16/03/2021 07:58:40



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Pietro Genoviva | - Presidente relatore |
| 2) Dr. Michele Campanale | - Consigliere |
| 3) Dr. Francesco Ottaviano | - Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 446 del ruolo generale anno 2018,
riservata per la decisione all'udienza del 6.11.2020

tra

La Molisana Trasporti srl, rappresentata e difesa dall' avv. Gianni Spina, giusta mandato allegato all'atto di appello	Appellante
---	------------

e

AMAT spa, rappresentata e difesa dall'avv Claudio Petrone, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado	Appellata
--	-----------

Nonché

Allianz spa, rappresentata e difesa dagli avv Vittoria Monetti e Cesare De Baggis,
giusta mandati in atti

Appellata ed appellante incidentale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv Spina per l'appellante principale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il totale accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in primo grado, con affermazione della piena ovvero almeno prevalente responsabilità del conducente dell'autobus dell'AMAT spa nel sinistro per cui è causa e conseguente risarcimento dei danni patiti dalla sua assistita, il tutto come meglio specificato nelle conclusioni dell'atto di appello e con vittoria delle spese dell'intero giudizio .

L' avv Petrone per l'AMAT spa ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese .

Gli avv. Monetti e De Baggis per l'assicurazione appellata ed appellante incidentale, hanno chiesto, a seconda delle rispettive impostazioni difensive, il rigetto ovvero l'accoglimento dell'impugnazione principale e l'accoglimento di quella incidentale, con finale esclusione di ogni responsabilità o manleva a carico dell'assicurazione e vittoria di spese .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto datato 10.11.2018, La Molisana Trasporti srl interponeva appello avverso la sentenza n. 995/2018, emessa dal Tribunale di Taranto l' 11.4.2018, con cui, accertato il paritario concorso di colpa nel sinistro avvenuto tra un autobus dell'AMAT spa ed un suo veicolo adibito a trasporto eccezionale di una pala eolica, era stata condannata, in solido con l'Allianz spa, al pagamento in favore della controparte della somma di E 1994,20 oltre accessori e spese di lite, con ulteriore

rigetto di tutte le domande di risarcimento danni e di manleva dalla stessa appellante proposte in primo grado .

In particolare, nel lungo ed articolato atto di appello, La Molisana Trasporti srl (d'ora in avanti denominata semplicemente "La Molisana") lamenta che il Giudice di prime cure, mal interpretando le norme di legge ed i fatti di causa, abbia : a) ritenuto il paritario concorso di colpa, anziché la responsabilità esclusiva o quanto meno prevalente dell'autista dell'AMAT spa, che, nell'effettuare una negligente manovra di sorpasso del suo automezzo per trasporto eccezionale, fermo al lato della strada, aveva gravemente urtato e danneggiato la pala eolica sullo stesso caricata; b) ritenuto inammissibile la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della propria assicurazione Allianz spa per non aver provveduto alla rituale chiamata in causa in garanzia della stessa; c) condannato anche l'assicurata, anziché la sola assicurazione, al risarcimento dei danni in favore dell'AMAT; d) rigettato ingiustamente le ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'odierna appellante, ritenendole carenti di prova nonostante dagli atti di causa risultasse il contrario; e) regolato erroneamente spese di lite, condannandola al loro pagamento in favore dell'AMAT spa e compensandole per il resto .

Mentre Cassullo Domenico, conducente dell'autotreno de La Molisana, rimaneva contumace come lo era stato in primo grado, si costituivano anche in questa fase le due società appellate, l'AMAT spa chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza, l'Allianz spa articolando due distinte difese a mezzo di differenti patrocinatori, forse perché evocata in giudizio in primo grado ora come assicuratrice de La Molisana, ora come assicuratrice dell'AMAT .

Nella prima veste, da un lato aderiva all'appello principale, concludendo per l'esclusiva responsabilità dell'autista dell'AMAT, dall'altro spiegava appello incidentale, deducendo l'inoperatività della polizza stipulata da La Molisana dal momento che il suo ritenuto concorso di

colpa era stato ascritto alla negligenza del capo-scorta e non dell'autista del mezzo di trasporto; nella veste di assicuratrice dell'AMAT chiedeva invece il rigetto dell'appello proposto da La Molisana, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

All'udienza di p.c. del 6.11.2020, la causa veniva riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .

L'appello principale appare infondato, al pari di quello incidentale, e pertanto vanno entrambi rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

Le doglianze mosse da entrambe le parti alla motivata e pienamente condivisibile sentenza di primo grado non sembrano infatti cogliere nel segno, sostanziandosi da parte de La Molisana nella mera riproposizione dei motivi in fatto ed in diritto già ampiamente considerati e disattesi dal Giudice di prime cure, da parte dell'Allianz spa nell'introduzione di un'eccezione di inoperatività della polizza mai formulata in primo grado e comunque chiaramente infondata .

Ed invero, per quel che riguarda l'appello principale, con cui si insiste nel ritenere esclusivo responsabile del sinistro l'autista dell'AMAT che effettuò il sorpasso del veicolo fermo al lato della strada, basti qui ribadire, come già ampiamente argomentato nella sentenza qui impugnata, che l'indubbia imperizia dimostrata dal detto autista nel superare un mezzo di trasporto eccezionale che caricava un'ingombrante pala eolica fa il paio con la corrispondente negligenza del capo-scorta del trasporto in questione, Garofano Giuseppe, (anch'esso dipendente de La Molisana al pari dell'autista dell'autotreno), che ai sensi dell'art 14 del disciplinare attuativo del DLgs 285/1992 era tenuto ad intervenire in ogni situazione che necessitava di attività di segnalazione, di pilotaggio e regolazione del traffico sul tratto di strada interessato al trasporto eccezionale .

In altri termini, il Garofano ha sicuramente concorso, con efficienza causale e negligenza pari a quella dell'autista dell'AMAT, a provocare la collisione tra l'autobus in fase di sorpasso e la pala

eolica che fuoriusciva dalla sagoma dell'autotreno, poiché non doveva limitarsi, per liberare il tratto di strada in questione, ad indicare la manovra di sorpasso del veicolo fermo, ma la doveva guidare, impartendo al conducente dell'autobus le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione della manovra stessa, tanto più che si era in presenza di scarsa visibilità per l'ora notturna; non a caso la Polizia Municipale intervenuta sul posto provvedeva a contravvenzionare il Garofano ai sensi dell'art 10 comma 25 ter del CdS .

Del resto, come riportato nell'atto di appello, lo stesso Garofano ha in primo grado precisato che al momento del verificarsi del sinistro si trovava "sotto la sporgenza della pala eolica, accanto al semirimorchio, per facilitare il deflusso del traffico e lo svolgimento della manovra" e che aveva autorizzato il passaggio del veicolo dell'AMAT dopo essersi personalmente accertato che non sopraggiungevano veicoli in senso opposto ed aver verificato la massa di ingombro dell'autobus rispetto alla strada ed al veicolo adibito al trasporto eccezionale .

Tali circostanze, emergenti pacificamente dagli atti di causa, non possono quindi che confermare il pari concorso di colpa affermato nella sentenza di primo grado e quindi limitare al 50% la misura dei rispettivi risarcimenti per i danni effettivamente subiti dalle parti in causa .

Non essendo stato qui contestato l'importo liquidato in favore dell'AMAT, resta da considerare l'ulteriore motivo di appello proposto da La Molisana, che lamenta la sotto-stima da parte del primo Giudice dei danni subiti direttamente ed indirettamente in conseguenza del sinistro per cui è causa .

Nella sentenza impugnata, al fine di quantificare detti danni, si fa infatti riferimento alla sentenza n. 580/2017, emessa dal Tribunale di Campobasso e prodotta in atti, che ha condannato altra società assicuratrice de La Molisana al pagamento della somma di E 20.705,33 al lordo delle franchigie contrattuali: se si esamina attentamente tale sentenza si evince facilmente che l'odierna appellante è stata così ristorata per i danni subiti dalla pala eolica che trasportava,

come da fatture della Leitwind e della Energ.log. , cioè proprio quelle stesse fatture ancora qui menzionate per sostenere l'insufficiente liquidazione del danno in primo grado, ove invece il Giudice ha applicato l'ovvio e condivisibile principio per cui la parte lesa non può duplicare il risarcimento preteso, con inammissibile indebito arricchimento .

Per il resto, non può che ribadirsi che la semplice produzione delle fatture, così come della corrispondenza intercorsa tra le parti, non dimostra di per sé di aver patito un danno patrimoniale e che comunque le fatture in questione, per la loro genericità, non consentono di individuare con certezza le lavorazioni effettuate, tanto più che per altri versi non risulta affatto provato che la pala eolica era ormai inservibile e non più riparabile .

Allo stesso modo, non può che condividersi la conclusione cui è giunto il primo Giudice, secondo cui manca in atti la prova certa sia dei danni riportati dal manufatto trasportato, che delle ulteriori pretese risarcitorie per fermo tecnico dell'autotreno (che non risulta sia stato danneggiato nel sinistro), per mancato guadagno e per perdita di chance commerciali .

Rimangono infine da considerare gli altri aspetti del rapporto assicurativo tra La Molisana e l'Allianz spa, così come reciprocamente contestati nei rispettivi appelli, lamentando la prima società il mancato accoglimento della sua domanda di manleva e la condanna in solido nei confronti dell'AMAT, la seconda eccependo l'inoperatività della polizza, che a suo dire avrebbe coperto unicamente il fatto colposo del conducente dell'autotreno e non anche quello del capo-scorta .

Quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda di garanzia proposta in primo grado da La Molisana mediante semplice formulazione nella comparsa di costituzione, senza apposita chiamata in causa dell'assicurazione nelle forme di legge, occorre qui richiamare sia la nota sentenza della S.C. a Sezioni Unite (la n. 24707/2015, pure citata nell'atto di appello), che ha completamente svalutato la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (quale quella

azionata dall'assicurato nei confronti del suo assicuratore nell'ambito di un giudizio intentato dal terzo danneggiato), sia il chiaro precetto desumibile dall'ultimo comma dell'art 1917 cc e dal combinato disposto degli artt 32-106 cpc, secondo cui l'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore e ciò deve avvenire nelle forme di cui agli artt 106 -167-269 cpc , eventualmente con le conseguenze previste dall'art 32 cpc in tema di competenza; a ciò basti soltanto aggiungere che può definirsi domanda riconvenzionale, proponibile nella tempestiva comparsa di costituzione e risposta senza alcun ulteriore onere, soltanto quella proposta dal convenuto nei confronti dell'attore che lo ha evocato in giudizio .

Ugualmente infondato è il motivo dell'appello principale in cui si contesta la pronunzia della condanna al risarcimento danni in solido con l'assicurazione, invocando in ipotesi l'esclusiva responsabilità della stessa, poiché, come è noto, la parte danneggiata (come è avvenuto nella specie) può ben cumulare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ex art 144 CdA con quella nei confronti dell'assicurato-danneggiante ex art 2043 e ss cc al fine di ottenere la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patiti .

Quanto infine all'appello incidentale proposta dall'Allianz spa quale assicuratrice de La Molisana, da un lato appare evidente la sua inammissibilità ex art 345 cpc, trattandosi di questione ed eccezione mai sollevata in primo grado, dall'altro la sua manifesta infondatezza poiché nell'ambito dei trasporti eccezionali che richiedano la scorta di sicurezza non può artificiosamente scindersi la figura dell'autista del mezzo da quella del capo-scora, anch'esso dipendente dell'assicurata, tanto più che l'autotreno in questione era specificatamente assicurato per i trasporti di carattere eccezionale cui era adibito .

Al rigetto dei rispettivi appelli consegue la compensazione delle spese di lite tra l'Allianz e La Molisana, mentre quest'ultima va condannata al loro pagamento nei confronti dell'AMAT spa, ingiustamente evocata in questa fase mediante l'appello principale .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :

1. rigetta sia l'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2018 dell' 11.4.2018 ;
2. compensa tra La Molisana Trasporti srl e l'Allianz spa anche le spese di questa fase ;
3. condanna La Molisana Trasporti srl al pagamento in favore dell'AMAT spa delle spese del presente grado, che si liquidano in E 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% ;
4. dà atto che in relazione ad entrambi gli appelli sussistono i presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 .

Così deciso in Taranto in data 12.2.2021, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.

Il Presidente estensore

(dott. Pietro Genoviva)

Oggetto: Re: AMAT SPA - GIUSTO C AMAT E LAMOLISANA C AMAT

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 15/03/2021, 19:14

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera

in riferimento alle due posizioni in oggetto riporto quanto segue.

Amat vs Giusto +Allianz

causa rinviata all'udienza del 19.04.2021 per il bonario componimento concordato. Siamo in attesa di ufficializzare con l'Avv. Fortunato, legale dell' Allianz la transazione ormai concordata con spese compensate.

Lamolisa vs Amat +Allianz

Allego sentenza favorevole con la quale la corte di appello ha rigettato l'atto di appello principale proposto dalla Lamolisa e l'atto di appello incidentale proposto dall'Allianz.

Preciso che ho inviato i conteggi per ottenere le somme indicate.

Cordiali saluti

Avv. Giuliano Medici

Il 15/03/2021 15:33 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

Buon pomeriggio Claudio,

mi puoi aggiornare su questi due giudizi per favore?

Recentemente per il primo ho inviato l'adesione dell'Amat alla definizione del giudizio secondo le richieste Allianz, in merito al secondo l'avvocato Medici mi informò che era stato definito.

Saluti,

Tiziana

--

Dottorssa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004708/2021 del 16/03/2021 07:58:40

Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovinazzi 91- 74123 TARANTO

Telefono: (+39) 0994521480

Fax: (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv.petrone@libero.it

— Allegati: —

sentenzacorte appello taranto lamolisana amat allianz.pdf

406 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004708/2021 del 16/03/2021 07:58:40

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/06/2022 a 31/07/2022, Codice conto: da 47.01.0006 a 47.01.0006

Conto: 47.01.0006 REC.PER DANNI ATTIVI DA TERZI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	51.753,75	51.753,75-	Saldi Iniziali				
03/06/2022	03/06/2022	2022/P/00010089	0,00	100,00	51.853,75-	ASSICURAZ. DIVERSE ALLIANZ SIN 928759456 RIF FK449MM		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-100,00
07/06/2022	07/06/2022	2022/P/00010090	0,00	141,55	51.995,30-	ASSICURAZ. DIVERSE ITAS SIN 052AL22 DEL 23/02/2022		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-141,55
17/06/2022	17/06/2022	2022/P/00010228	0,00	500,00	52.495,30-	ASSICURAZ. DIVERSE MULTI SERRAS SIN MSG000214977 DEL 03/05/2022		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-500,00
22/06/2022	22/06/2022	2022/P/00010468	0,00	19,26	52.514,56-	ITAS SIN 106US22 DEL 08/04/22		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.160,94
22/06/2022	22/06/2022	2022/P/00010468	0,00	10,15	52.524,71-	ITAS SIN 112US22 DEL 15/04/22		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.160,94
22/06/2022	22/06/2022	2022/P/00010468	0,00	397,76	52.922,47-	ITAS SIN 105US22 DEL 07/04/22		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.160,94
22/06/2022	22/06/2022	2022/P/00010468	0,00	733,77	53.656,24-	ITAS SIN 144US22 DEL 19/05/22		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.160,94
05/07/2022	05/07/2022	2022/P/00011528	0,00	300,00 ✓	53.956,24-	UNIPOLSAI SIN 0407023 DEL 27/05/2022	155/05/22	07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.200,00
05/07/2022	05/07/2022	2022/P/00011528	0,00	300,00 ✓	54.256,24-	UNIPOLSAI SIN 0073774 DEL 02/05/2022	124/05/22	07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.200,00
05/07/2022	05/07/2022	2022/P/00011528	0,00	600,00 ✓	54.856,24-	UNIPOLSAI SIN 0347861 DEL 05/05/2022	127/05/22	07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-1.200,00
27/07/2022	27/07/2022	2022/P/00012378	0,00	2.165,70	57.021,94-	ASSICURAZ. DIVERSE ALLIANZ SIN 919868705 RIF SENT. 49- 2021 CORTE D'APPELLO LECCE		07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	-2.165,70
			0,00	5.268,19	5.268,19-	Saldi Scheda				
			0,00	57.021,94	57.021,94-	Totale				

Oggetto: Fwd: Lamolisana vs Amat Corte di Appello di Taranto

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 02/05/2022, 09:12

A: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: Lamolisana vs Amat Corte di Appello di Taranto

Data: Mon, 2 May 2022 09:11:51 +0200

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: info@studiolegalepetrone.it

Le coordinate bancarie del ns. c/c ordinario sono le seguenti:

ABI 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO

C/C - 000001484939

IBAN IT18-1010-3015-8010-0000-1484-939.

In assenza di pagamento entro due settimane, sarà necessario attivare le procedure di esecuzione.
Mi sembra trascorso troppo tempo e, sinceramente, la situazione è antipatica.

Tiziana Tursi

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il 28/04/2022 11:42, info ha scritto:

Buongiorno,

in riferimento alla causa in oggetto ho risollecitato il collega avversario.

Mi servirebbero le coordinate bancarie dell'Amat spa affinché Allianz possa effettuare i pagamenti statuiti nella sentenza in oggetto.

Cordiali saluti

Avv. Giuliano Medici

N.V. 800686868

919868705

49/2021